



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni
scolastiche 2025-2027

Sommario

1. Il contesto normativo	4
<i>La legge 190/2012 e i successivi decreti attuativi.....</i>	<i>4</i>
<i>Le linee guida ANAC n. 430/2016.....</i>	<i>6</i>
<i>Il Piano Nazionale Anticorruzione</i>	<i>6</i>
<i>La nozione di corruzione e di prevenzione alla corruzione.....</i>	<i>7</i>
2. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche	9
<i>Dal PTPC al PIAO</i>	<i>9</i>
<i>Proposta e adozione del PTPCT</i>	<i>10</i>
<i>Obblighi di pubblicazione del PTPCT</i>	<i>10</i>
<i>Profili di responsabilità connessi al PTPCT.....</i>	<i>10</i>
<i>I destinatari del PTPCT.....</i>	<i>11</i>
<i>La relazione annuale del RPCT.....</i>	<i>12</i>
3. Gli attori nella strategia di prevenzione	13
<i>L'organo di indirizzo politico.....</i>	<i>13</i>
<i>Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)</i>	<i>14</i>
<i>I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza</i>	<i>16</i>
<i>I dirigenti scolastici</i>	<i>18</i>
<i>Il personale scolastico.....</i>	<i>19</i>
<i>I collaboratori e consulenti delle istituzioni scolastiche</i>	<i>20</i>
<i>Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)</i>	<i>21</i>
<i>I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche</i>	<i>21</i>
<i>Il servizio ispettivo.....</i>	<i>22</i>
<i>L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Toscana</i>	<i>22</i>
4. La gestione del rischio	26
<i>L'analisi del contesto esterno</i>	<i>28</i>
<i>L'analisi del contesto interno</i>	<i>30</i>
<i>L'identificazione delle aree di rischio</i>	<i>34</i>
<i>La mappatura dei processi.....</i>	<i>36</i>
<i>L'analisi e la valutazione del rischio.....</i>	<i>37</i>
<i>Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione</i>	<i>38</i>
<i>I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione del rischio.....</i>	<i>39</i>
5. Misure generali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.....	41
<i>La trasparenza</i>	<i>41</i>
<i>Misure per la tutela del whistleblower</i>	<i>41</i>

<i>Protocolli afferenti all'area di affidamento dei lavori, servizi e forniture</i>	44
<i>Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi</i>	45
<i>Formazione in materia di trasparenza e anticorruzione</i>	46
6. Altre misure organizzative	47
<i>Composizione delle commissioni e principio di rotazione</i>	47
<i>Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi</i>	47
<i>Predeterminazione dei criteri di attribuzione di vantaggi economici</i>	48
<i>Le scuole paritarie</i>	48
<i>Rotazione dei dirigenti scolastici</i>	50
7. Le misure previste dal PNRR	52
<i>Misure di contrasto alle frodi: conflitto di interessi e divieto del c.d. doppio finanziamento</i>	53
<i>Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari</i>	54
<i>Misure in materia di antiriciclaggio</i>	55
<i>Misure relative al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità</i>	55
<i>Misure attuative del principio DNSH</i>	56
<i>I controlli sull'impiego dei fondi del PNRR</i>	56
8. La trasparenza	58
<i>Gli attori del processo di attuazione della trasparenza</i>	59
<i>Le sezioni Amministrazione trasparente e Albo pretorio dei siti web istituzionali</i>	61
<i>Accesso civico semplice e generalizzato</i>	62
<i>Trasparenza e tutela dei dati personali</i>	64
<i>Trasparenza nelle procedure a evidenza pubblica</i>	65
<i>Gli obiettivi in materia di trasparenza</i>	66
<i>I Responsabili Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)</i>	67
9. L'attività di consultazione	68
10. Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT USR Toscana 2024/2026	69
11. Il cronoprogramma per il triennio 2024/2026	73

Il contesto normativo

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito PTPCT) costituisce il principale strumento mediante il quale le pubbliche amministrazioni adottano misure di prevenzione del rischio corruttivo e di promozione della trasparenza come dimensioni del valore pubblico. L'adozione del PTPCT (o, per la maggioranza degli enti pubblici, del Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito PIAO) è un adempimento che riguarda anche le scuole statali di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le quali, in quanto espressamente ricomprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, risultano destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dalla l. 190/2012, dai relativi decreti attuativi (in particolare, i d.lgs. 33/2013 e 97/2016) e dai Piani nazionali anticorruzione (di seguito PNA) approvati dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC). Tuttavia, le evidenti peculiarità che connotano questa categoria di enti pubblici hanno reso necessaria l'approvazione di apposite "Linee guida sull'applicazione alle Istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" (adottate con delibera ANAC n. 430/2016). Queste ultime rappresentano ancora oggi la principale fonte volta a orientare le istituzioni scolastiche nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole istituzioni e della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

Nel prosieguo, si esporranno nel dettaglio i principali contenuti delle fonti normative citate, soffermandosi sulle specificità relative alla realtà delle istituzioni scolastiche.

La legge 190/2012 e i successivi decreti attuativi

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 31 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con l. 3 agosto 2009, n. 116, nonché degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione del 27 gennaio 1999, ratificata con l. 28 giugno 2012, n. 110, il Parlamento italiano ha emanato la l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), definita dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 20/2019, "*principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*". Essa prevede una serie di misure preventive e repressive di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione che, come specifica la relazione illustrativa alla proposta di legge, condividono un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano come uno dei molteplici fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità. A sostegno del

provvedimento legislativo si pongono istanze di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano ai parametri internazionali. Sempre la relazione illustrativa evidenzia come la corruzione apporti danni alla credibilità della macchina pubblica che si traducono in pregiudizi di ordine economico, disincentivando gli investimenti stranieri e rallentando lo sviluppo economico del paese.

La l. 190/2012 ha quindi introdotto per la prima volta in Italia una struttura organica di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione, la cui strategia d'implementazione si articola su due piani:

- a livello nazionale, nell'adozione da parte dell'ANAC del PNA, che costituisce un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni comprese nel novero di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n.165/2001. Il Piano individua i principali rischi di corruzione e i conseguenti rimedi e indica obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. Attraverso il PNA, l'ANAC coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione. Il primo PNA è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall'ANAC con delibera n. 72 del 11 settembre 2013, mentre con il PNA del 2016 l'Autorità ha ritenuto per la prima volta di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontati i profili di impostazione sistematica dei PTPCT, una parte speciale, in cui sono svolti approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, potenziali rischi corruttivi e proposte di misure organizzative di contrasto al fenomeno

- a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione di quello che in origine era il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), che ha successivamente inglobato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), venendo a costituire il PTPCT. Come si esporrà più diffusamente *infra*, l'art. 6 d.l. n. 80/2021 ha infine previsto che, a eccezione di alcune amministrazioni (tra cui le scuole statali di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), il PTPCT confluisce, insieme ad altri piani, in un documento unico di pianificazione (PIAO)

Alla l. 190/2012 hanno fatto seguito numerosi decreti attuativi, tra cui è opportuno richiamare, senza pretesa di esaustività, il d.lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il d.lgs. n. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190" e il d.lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Le linee guida ANAC n. 430/2016

Con riferimento al settore scuola, la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 ha fornito le coordinate per la redazione del primo Piano anticorruzione per le istituzioni scolastiche, al fine di consentire, in un lasso temporale adeguato, lo sviluppo di un processo di gestione del rischio (c.d. *risk management*) atto a identificare e adottare misure di prevenzione specifiche e rispondenti alle peculiarità proprie del servizio scolastico. La delibera rappresenta il precipitato dei lavori un tavolo tecnico organizzato in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del quale sono stati individuati criteri e modalità applicative della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione al contesto scolastico, oltre a definire alcune misure organizzative per consentire una piena attuazione, non formalistica, del disposto normativo generale in materia di anticorruzione, i cui principi, insieme a quelli stabiliti annualmente dal PNA, restano fermi anche per la realtà scolastica.

Le principali innovazioni introdotte dalle linee guida, che si svilupperanno più nel dettaglio nel prosieguo, sono:

- l'attribuzione al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- l'individuazione, sebbene a titolo esemplificativo, dei processi a più alto rischio corruttivo afferenti alle istituzioni scolastiche
- la precisazione degli obblighi di pubblicazione gravanti sulle istituzioni scolastiche

Il Piano Nazionale Anticorruzione

Il PNA, adottato annualmente dal Consiglio dell'ANAC, è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, mirando allo stesso tempo a snellire e velocizzare le procedure amministrative. Esso è diviso in due parti:

- parte generale: contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e, a partire dal 2021, della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Gli RPCT vengono supportati dalle disposizioni presenti in questa sezione nel loro ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e perni del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO. La sezione fornisce anche indicazioni per raccordare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando l'attenzione su alcuni specifici profili di integrazione, nell'ottica secondo la quale prevenzione

della corruzione e trasparenza sono strumento per la creazione e la protezione del valore pubblico

- parte speciale: si focalizza sui contratti pubblici, ambito in cui l'ANAC riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica riforme nodali. L'Autorità offre così alle stazioni appaltanti un aiuto nell'individuare misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. Specifica attenzione è poi dedicata nella parte speciale a temi più settoriali, quali la disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, la disciplina della trasparenza in materia di contratti pubblici e profili relativi alla realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.

Il PNA attualmente in vigore è quello adottato per l'anno 2022 con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 e successivamente aggiornato, relativamente alla sola parte speciale e con la finalità di *“fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice [dei contratti pubblici, contenuto nel d.lgs. 36/2023]”*, con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. Nel prosieguo, pertanto, si continuerà a fare riferimento, se non per le parti interessate dal recente aggiornamento, al PNA 2022.

La nozione di corruzione e di prevenzione alla corruzione

Nel PNA 2019, adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, è riportata la nozione di corruzione, consistente in *“comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”*.

Tuttavia, si precisa che la suddetta nozione deve ricomprendere le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “prevenzione della corruzione”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

È possibile distinguere tra misure di prevenzione oggettive e soggettive.

Le misure oggettive incidono sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione (rotazione del personale, formazione), prescindendo da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari a compiere atti di natura corruttiva.

Le misure soggettive mirano, invece, ad evitare che i pubblici funzionari possano commettere reati diversi da quelli corruttivi, riconducibili in ogni caso nell'alveo dei reati contro la pubblica amministrazione, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche

Dal PTPC al PIAO

La l. 190/2012, come già visto, ha per la prima volta promosso strategie di contrasto che anticipino l'attuazione delle condotte corruttive, introducendo, accanto a misure di carattere repressivo e sanzioni di natura penale, iniziative di carattere preventivo, enucleate secondo il metodo della determinazione del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi. Spetta infatti alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

In quest'ottica, l'art. 1 co. 8 l. 190/2012 ha stabilito che, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione. L'art. 10 d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha poi unificato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), mutando quest'ultimo da piano autonomo ad apposita sezione del piano anticorruzione contenente gli obblighi di pubblicazioni di cui la pubblica amministrazione è onerata e ponendosi come insieme di misure funzionali alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità dell'attività pubblica.

L'ANAC, attraverso la predisposizione del già ricordato PNA, fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.

Avvertendosi come necessario un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati negli altri strumenti di indirizzo predisposti dalle pubbliche amministrazioni, in particolare nel Piano della performance, l'art. 44 d.lgs. 33/2013 ha poi previsto che gli OIV e gli altri soggetti deputati alla valutazione della performance verificassero la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, giudicando l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Dal 2021 (art. 6 d.lgs. 80/2021, c.d. decreto reclutamento), il PIAO ha sostituito una serie di atti di indirizzo che le amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui il PTPCT, con l'obiettivo di semplificare l'attività amministrativa e perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. Le amministrazioni interessate da tale modifica sono tutte quelle comprese nel catalogo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, a eccezione di quelle con meno di 50 dipendenti, per le quali sono previste modalità semplificate secondo lo "schema tipo" predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Alcuna innovazione, al contrario, è stata prevista per le scuole di ogni ordine e

grado e le istituzioni educative, che continuano a rinvenire nel PTPCT il proprio atto di indirizzo in materia di anticorruzione e trasparenza.

Proposta e adozione del PTPCT

Secondo l'art. 1, comma 8, l. 190/2012, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, il PTPCT è adottato dall'organo di indirizzo politico (che, nel caso delle istituzioni scolastiche, è costituito dal Ministro dell'Istruzione e del Merito *pro tempore*) entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e in conformità agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza stabiliti dallo stesso organo di indirizzo.

Obblighi di pubblicazione del PTPCT

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del PTPCT approvato dall'organo di indirizzo politico sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione". Il rispetto di tale onere assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, il Piano è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, oltre che in quello del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ogni istituzione scolastica provvede a inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito il link di rinvio al Piano pubblicato dall'USR o a pubblicare direttamente il file PDF del Piano e i relativi allegati in formato operabile.

Profili di responsabilità connessi al PTPCT

Intorno all'adozione e alla successiva attuazione del PTPCT gravitano numerose fattispecie di responsabilità, che si distinguono tra loro per natura e tipologie di sanzioni a cui espongono il Responsabile della prevenzione.

La mancata predisposizione del piano entro il termine annuale del 31 gennaio era in origine valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale degli RPCT, ai sensi dell'art. 1 co. 8 l. 190/2012. Con l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114, è invece previsto che, *“salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione*

amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione". La condotta omissiva del RPCT è quindi passata dall'integrare un'ipotesi di responsabilità dirigenziale al costituire un illecito amministrativo permanente, sanzionabile dall'ANAC.

Il Responsabile della prevenzione incorre in un'ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 165/2001, oltre a dover rispondere sul piano disciplinare ed erariale, anche sotto il profilo del danno all'immagine della pubblica amministrazione, qualora all'interno dell'ente pubblico venga commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1, comma 12, l. 190/2012). Il successivo comma 13 stabilisce che la sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. La norma prevede tuttavia alcune cause di esclusione della responsabilità del RPCT, che sarà esente da qualunque addebito qualora dimostri di avere predisposto il Piano triennale prima della commissione del fatto, di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo (relativi, tra l'altro, alla formazione dei dipendenti sui temi dell'anticorruzione) e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT.

Un'ulteriore ipotesi di responsabilità, prevista dall'art. 1, comma 14, l. 190/2012, si configura infine in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT. In tal caso, il Responsabile per la prevenzione incorre in responsabilità disciplinare, nonché in responsabilità disciplinare per omesso controllo, salvo che dimostri di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Occorre evidenziare come il RPCT non sia l'unico soggetto esposto a profili di responsabilità a vario titolo connessi al Piano triennale. Secondo l'art. 1, comma 15, l. 190/2012, infatti, la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito disciplinare, punibile secondo le fattispecie di illecito e le conseguenti sanzioni previste dalla contrattazione collettiva di riferimento. Nella stessa direzione depone l'art. 16 d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), secondo il quale la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

La violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal PTPCT da parte dei pubblici dipendenti può, infine, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

I destinatari del PTPCT

Destinatari di tale Piano sono tutti i componenti del personale dipendente in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il

personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria presso le istituzioni scolastiche stesse.

La relazione annuale del RPCT


Ai sensi dell'art. 1, comma 14, l. 190/2012 il RPCT è tenuto alla pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta, da trasmettere all'organo di indirizzo politico.

L'obiettivo principale della relazione consiste nel valutare il livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT. È evidente, dunque, che la relazione costituisce un importante strumento di monitoraggio in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate.

Gli attori nella strategia di prevenzione

La strategia di prevenzione del rischio del manifestarsi di fenomeni corruttivi coinvolge una pluralità di attori tra loro eterogenei, rispetto ai quali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza assume un importante ruolo di coordinamento. Questo ruolo di coordinamento, precisa tuttavia l'ANAC, non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Di seguito si propone uno schema che illustra sinteticamente la compagine interessata per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, mentre, nel corso della trattazione, si approfondiranno i singoli attori, descrivendone i compiti, le funzioni e le responsabilità.



L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico, rappresentato, per le istituzioni scolastiche, dal Ministro dell'Istruzione e del Merito *pro tempore*, ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione, ricavabili dalla l. 190/2012 e così sintetizzabili:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT e i suoi aggiornamenti;

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Come appena visto, la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni, che lo individuano tra il personale con qualifica dirigenziale.

Stante il ruolo ricoperto e le funzioni svolte dal dirigente scolastico cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti e atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell'ambito dell'istituzione scolastica di cui è responsabile, l'ANAC ha ritenuto opportuno, in coerenza con le consuete indicazioni di evitare la sovrapposizione di funzioni gestionali in aree a più elevato rischio di corruzione con quelle di RPCT, che il dirigente scolastico non assuma il ruolo di Responsabile della prevenzione. Il DS, infatti, è l'unica figura dirigenziale presente nelle istituzioni scolastiche e, in quanto tale, è responsabile di attività che potrebbero essere a rischio di fenomeni corruttivi. Il particolare assetto delle strutture preposte all'istruzione ha reso pertanto necessario valutare una diversa opzione e indirizzare la scelta del RPCT verso altre figure di livello dirigenziale che, seppure non organicamente inserite nelle singole istituzioni scolastiche, siano idonee a svolgere tale incarico. Tenuto conto dell'articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione ministeriale, dunque, con l'emanazione delle Linee guida b. 430/2016 l'ANAC ha individuato il RPCT nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale: l'attuale RPCT per l'USR Toscana è pertanto il dott. Ernesto Pellecchia. Al fine di agevolare lo svolgimento delle sue funzioni, i dirigenti di ambito territoriale, che dispongono della effettiva conoscenza della realtà scolastica a livello provinciale, operano quali referenti del RPCT.

La nomina dei Direttori degli USR a RPCT è stata successivamente formalizzata con decreto ministeriale del 26 maggio 2017, n. 325.

Secondo il PNA, il Responsabile della prevenzione svolge le funzioni indicate nella l. 190/2012 e specificate nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013.

In particolare, al RPCT sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, l. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. A, l. 190/2012);

- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. B, l. 190/2012);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;
- coordinare le azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, l. 190/2012);
- individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. C, l. 190/2012);
- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta, che trasmette all'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 14, l. 190/2012);
- riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia richiesta;
- vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;
- verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti
- ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, informare tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché sia avviata con tempestività l'azione disciplinare
- presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato, denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e darne tempestiva notizia all'ANAC

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla l. 190/2012 ha poi introdotto ulteriori compiti per il RPCT:

- d.lgs. 33/2013: il RPCT è competente in ordine al riesame delle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, in caso di inerzia o diniego di ostensione da parte del dirigente scolastico che detiene gli atti o i documenti di cui si è chiesta la pubblicazione o la trasmissione;

- d.lgs. 39/2013: al RPCT sono attribuiti compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità tra incarichi (art. 15). Nello svolgimento di tale attività, il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215) e alla Corte dei conti (per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative);
- d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), art. 15: il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati previsti dalla l. 190/2012, il RPCT può, in ogni momento:

- chiedere informative ai Referenti della prevenzione della corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale

Per quanto riguarda i profili di responsabilità in cui può incorrere il RPCT nell'esercizio delle sue funzioni, si rimanda al paragrafo "Profili di responsabilità connessi al PTPCT".

I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Al fine di coadiuvare il RPCT, considerata l'estensione territoriale particolarmente ampia nonché la necessità di garantire un'effettiva conoscenza della realtà scolastica del territorio di competenza, le più volte citate Linee guida ANAC n. 430/2016 individuano quali Referenti del Responsabile della Prevenzione i dirigenti di ambito territoriale.

In via di prima approssimazione, i Referenti concorrono, insieme al RPCT, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi nelle scuole e ne verificano il rispetto da parte del personale scolastico, in particolare dei dirigenti scolastici. Forniscono al RPCT le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, che monitorano periodicamente, e predispongono specifiche proposte mirate a prevenire il manifestarsi di fenomeni corruttivi nelle scuole. Inoltre, i referenti segnalano al Responsabile per la

prevenzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza.

Si propone di seguito una grafica contenente un elenco più dettagliato delle prerogative dei Referenti:



I nomi dei referenti presso l'amministrazione scolastica periferica della regione Toscana, nella loro qualità di dirigenti degli uffici di ambito territoriale, sono:

Dott.ssa Susanna Pizzuti, dirigente dell'ufficio V (A.T. Firenze): susanna.pizzuti.fi@istruzione.it;

Dott.re Lorenzo Pierazzi, dirigente dell'ufficio VI (A.T. Arezzo): lorenzo.pierazzi@istruzione.it;

Dott.re Gabriele Marini, dirigente dell'ufficio VII (A.T. Grosseto): gabriele.marini@istruzione.it;

Dott.ssa Cristina Grieco, dirigente dell'ufficio VIII (A.T. Livorno): cristina.grieco@istruzione.it;

Dott.ssa Marta Castagna, dirigente dell'ufficio IX (A.T. Lucca/Massa Carrara): marta.castagna@istruzione.it;

Dott.re Andrea Simonetti, dirigente dell'Ufficio X (A.T. Pisa): andrea.simonetti@istruzione.it;

Dott.ssa Ilaria Baroni, dirigente dell'ufficio XI (A.T. Prato/Pistoia): ilaria.baroni@istruzione.it;

Dott.ssa Renata Mentasti dirigente dell'ufficio XII (A.T. Siena): renata.mentasti@istruzione.it

I dirigenti scolastici

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli dirigenti scolastici e del RPCT, secondo un processo c.d. di *bottom-up* in sede di formulazione delle proposte e un controprocesso c.d. *top-down* per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Si comprende dunque l'importanza del coinvolgimento dei dirigenti scolastici nell'attuazione della strategia di prevenzione per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, così come per il monitoraggio e l'attuazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano.

Tutti i dirigenti scolastici, con riferimento alla singola istituzione scolastica:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione
- rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT;
- osservano le misure contenute nel PTPCT (articolo 1, comma 14, l. n. 190 del 2012);
- monitorano le attività e garantire il rispetto dei tempi procedurali, costituente elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
- segnalano tempestivamente qualsiasi altra anomalia accertata, adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al RPCT o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;
- propongono al RPCT o al Referente per la prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione in materia di anticorruzione;
- segnalano al RPCT o al Referente ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni;
- collaborano con il Referente alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni;
- designano il Responsabile della stazione appaltante (RASA) e ne comunicano il nominativo al RPCT;

- si pronunciano in ordine alle richieste di accesso civico semplice e generalizzato e istituiscono il registro degli accessi;
- includono, negli avvisi relativi ad ogni procedura negoziale per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento di lavori pubblici, il patto di integrità e prevedono che il mancato rispetto delle clausole contenute in tale passo costituisca causa di esclusione dalla gara
- garantiscono il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, l. 190/2012 e all'art. 33 d.lgs. 33/2013

Sussiste poi un precipuo collegamento tra gli obiettivi contenuti degli incarichi dei dirigenti scolastici e l'attività di contrasto corruttivo e di promozione della trasparenza. Tutti gli incarichi dei dirigenti nominati presso le istituzioni scolastiche della Toscana contengono, infatti, l'obiettivo di assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

Il personale scolastico

Nonostante l'art. 1, comma 12. l. 190/2012 concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT e ai referenti, tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche assumono profili di responsabilità specifici in relazione ai compiti effettivamente svolti, secondo quanto previsto dal successivo comma 14.

Al fine di attuare in concreto la strategia di prevenzione, l'attività dei soggetti operanti nell'amministrazione deve essere strettamente coordinata con quella del Responsabile per la prevenzione: a tale proposito, l'art. 8 d.P.R. 62/2013 stabilisce che il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel PTPCT e presta la sua collaborazione al RPCT. La medesima norma introduce poi a carico dei dipendenti, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché al personale comandato, partecipare al processo di gestione del rischio e all'implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.

La partecipazione al processo di gestione del rischio è assicurata attraverso l'invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anticorruzione al RPCT attraverso le periodiche iniziative di consultazione della comunità scolastica. In tali occasioni, gli stakeholder interni ed esterni sono invitati a presentare osservazioni e proposte di modifica al PTPCT.

I membri del personale scolastico sono tenuti:

- alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;
- alla conoscenza e all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013) al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo volto alla cura dell'interesse pubblico;
- a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico responsabile o per i dirigenti al direttore/coordinatore regionale;
- al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'art. 6-*bis* l. 241/1990 e art. 6, commi 2 e 7, d.P.R. 62/2013;
- ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e ai Referenti per la prevenzione della corruzione segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT;
- a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In ogni caso risultano valide le misure previste dal presente piano e le forme di tutela di cui al d.lgs. 24/2023;
- laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata

Per ciò che attiene ai profili di responsabilità del personale scolastico per violazione degli obblighi e dei doveri contenuti nel presente Piano, si rimanda *supra* all'apposito paragrafo.

I collaboratori e consulenti delle istituzioni scolastiche

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle istituzioni scolastiche sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente PTPCT e a segnalare eventuali situazioni di illecito al pari dei pubblici dipendenti (articolo 8 Codice di comportamento generale). I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione

scolastica conseguentemente rispondono, al pari degli altri dipendenti, per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Piano.

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)

Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) offrono supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo; forniscono, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi; favoriscono l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Per quanto attiene la realtà scolastica, tuttavia, deve evidenziarsi come le istituzioni scolastiche non siano dotate di un OIV interno. Tuttavia, l'art. 1, comma 562, l. 179/2022 (legge di bilancio 2023) ha attribuito ai revisori dei conti il ruolo di OIV, seppur limitatamente all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sui dirigenti scolastici in materia di anticorruzione e trasparenza, come meglio specificato dalla delibera ANAC del 17 maggio 2023, n. 203 (*"le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti"*).

I revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche

Secondo l'art. 49, D.I. 129/2018, recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", i revisori dei conti costituiscono gli organi di controllo e di vigilanza delle istituzioni scolastiche e svolgono le necessarie verifiche sulla regolarità della loro azione amministrativa e contabile.

Si indicano di seguito le disposizioni del citato decreto interministeriale che delineano il rapporto tra revisori dei conti e Ufficio scolastico regionale:

- art. 23, commi 3 e 4: prevede il coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale in caso di approvazione del conto consuntivo dell'istituzione scolastica in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti o in caso di mancata deliberazione da parte del Consiglio di istituto in merito alla sua approvazione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione;
- art. 53, comma 2: stabilisce che i verbali che i revisori dei conti trasmettono alle Ragionerie territoriali dello Stato, se contengono rilievi di carattere amministrativo - contabile, devono essere inviati anche all'Ufficio scolastico regionale affinché assuma le iniziative di sua competenza;
- art. 52, comma 5: prevede che l'USR promuova gli interventi atti a garantire il coordinamento e l'omogeneità delle funzioni dei revisori dei conti

Come già ricordato, a partire dall'anno 2023 i revisori dei conti hanno assunto il ruolo di OIV delle istituzioni scolastiche per quanto riguarda le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il servizio ispettivo

Gli organi dell'Amministrazione centrale e territoriale, sentiti i Coordinatori delle segreterie tecniche e tenuto conto delle specifiche professionalità nonché del criterio della rotazione, conferiscono incarichi ispettivi ai dirigenti tecnici e acquisiscono da questi le relazioni conclusive sugli accertamenti svolti, per l'adozione dei provvedimenti correlati. Questo è quanto previsto dal D.M. 21 febbraio 2022, n. 41, atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione e del Merito *pro tempore* attuativo del DPCM 30 settembre 2020, n. 166.

Le visite ispettive si svolgono in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva del 2.7.2002 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Ai sensi della Direttiva ministeriale 1046/2017, peraltro, il servizio ispettivo concorre a realizzare le finalità e le strategie di innovazione del “Sistema nazionale di istruzione e formazione indicate nella Legge 13 luglio 2015, n. 107”. In particolare, *“la professionalità del dirigente tecnico è finalizzata all'individuazione e alla risoluzione di anomalie, inefficienze e disfunzioni, concorrendo efficacemente al miglioramento del servizio scolastico. L'ispettore realizza la sua attività di verifica e vigilanza anche nei casi di presunta corruzione del sistema scolastico, attraverso visite ispettive disposte dal Direttore generale dell'USR, in questi casi in qualità di RPCT”*. Il contributo di tale figura alla realizzazione del presente PTPCT è valorizzato anche mediante il rafforzamento diffuso delle competenze di lettura e analisi dei processi a rischio e l'impegno in azioni di prevenzione e formazione del personale.

L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Toscana

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, DPCM 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”, l'Ufficio Scolastico Regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura altresì l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti, provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'art. 4 d.lgs. 30 giugno 1999, n. 233, e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali.

Tra le competenze dell'Ufficio vi sono inoltre la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; l'attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; la valutazione del grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative delle risorse di personale e l'esercizio di tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera R) DPCM 166/2020, l'USR per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, ha sede in Firenze e si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

Si elencano di seguito le competenze esercitate a livello regionale dagli uffici dirigenziali di livello non generale:

- UFFICIO I - Funzioni vicarie, affari generali, ufficio legale e disciplinare, esami, personale e servizi;
- UFFICIO II – Risorse finanziarie e vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie;
- UFFICIO III – Politiche di supporto all'autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, diritto allo studio, disabilità;
- UFFICIO IV – Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana si articola ulteriormente sul territorio nei seguenti otto uffici di livello dirigenziale non generale:

- UFFICIO V – Ambito territoriale di Firenze
- UFFICIO VI – Ambito territoriale di Arezzo
- UFFICIO VII – Ambito territoriale di Grosseto
- UFFICIO VIII – Ambito territoriale di Livorno
- UFFICIO IX – Ambiti territoriali di Lucca e Massa Carrara
- UFFICIO X – Ambito territoriale di Pisa
- UFFICIO XI – Ambiti territoriali di Pistoia e Prato
- UFFICIO XII – Ambito territoriale di Siena

Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, è collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo e assolve alle funzioni previste dall'art. 397 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro (art. 8 DPCM 30 settembre 2020, n. 166 e Decreto ministeriale 21 febbraio 2022, n. 41).

Di seguito sono indicate alcune delle principali attività dell'Ufficio Scolastico Regionale a favore delle Istituzioni Scolastiche:

- attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa;
- promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa; vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento in materia di esami di stato di I e II grado;
- attivazione, in base all'Intesa con la Regione Toscana, del servizio educativo delle sezioni primavera; concessione, diniego e revoca della parità per le scuole paritarie;
- vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie di II grado di tutta la regione e assegnazione candidati privatisti agli ambiti territoriali; procedure in ordine all'assegnazione di contributi alle scuole paritarie;
- pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative;
- attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti: anagrafe studenti diversamente abili e politiche per l'integrazione, GLIP, GLIR, Sostegno;
- stipula di Protocolli di Intesa con Enti ed Università per l'attuazione delle politiche formative;
- rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la definizione della rete scolastica regionale (c.d. dimensionamento) e per l'edilizia scolastica;
- integrazione degli studenti in situazione di disabilità; di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare e relativi rapporti interistituzionali;
- politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti ed integrazione degli studenti immigrati;
- diffusione tra le scuole dei bandi di concorso per progetti nazionali, europei ed internazionali;
- coordinamento delle consulte delle associazioni degli studenti e dei genitori a livello regionale; coordinamento regionale per gli interventi a sostegno dell'attività fisica, motoria e sportiva nella scuola;
- prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile; attività per la promozione dell'orientamento scolastico, universitario, al lavoro e alle professioni;
- sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca e all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle Istituzioni Scolastiche; gestione del contenzioso, attività di conciliazione;
- reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei Dirigenti Scolastici;

- rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno; promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; alternanza scuola-lavoro;
- formazione e aggiornamento del personale della scuola e gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della Regione, ivi compresi i docenti di religione cattolica;
- elaborazione delle direttive e degli indirizzi generali per la determinazione degli organici e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa degli Uffici con competenza territoriale;
- coordinamento dei concorsi regionali per il personale docente, educativo e A.T.A.;
- disciplina del personale della scuola;
- coordinamento delle operazioni di mobilità e di nomina del personale della scuola per l'avvio dell'anno scolastico, ivi compresi i docenti di religione cattolica.
- relazioni sindacali e contrattazione integrativa regionale per il personale della scuola;
- autorizzazione in deroga dei posti di sostegno agli alunni disabili e relativo monitoraggio;
- dotazione organica di diritto e di fatto del personale docente ed A.T.A.;
- elaborazione bandi concorso per soli titoli del personale A.T.A. e predisposizione dei decreti di approvazione delle relative graduatorie definitive;
- reclutamento; organici; affidamento e revoca incarichi; mobilità; attuazione degli istituti contrattuali e gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici;
- contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali;
- coordinamento regionale degli incarichi di presidenza;
- supporto e sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attività di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricula.

La gestione del rischio

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (in particolare, la pluricitata l. 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) così come annualmente aggiornato. Sebbene in maniera non esplicita, la l. 190/2012 si fonda sull'assunto secondo il quale la corruzione è configurabile quale rischio al quale le pubbliche amministrazioni sono esposte, per loro stessa natura, a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi.

Il già citato PNA 2022, approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e recentemente aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, fornisce una serie di indicazioni metodologiche sulla gestione del rischio corruttivo: il miglioramento continuo di tale processo di gestione, precisa l'Autorità, permette di valorizzare lo stesso concetto di valore pubblico: *“la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa [...] Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza”*. In altri termini, le misure in materia di anticorruzione e trasparenza non si limitano a ergersi a protezione del valore pubblico, ma ne diventano esse stesse fonti dirette, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica dello Stato.

Il processo di gestione del rischio appare come un vero e proprio ciclo, secondo l'approccio metodologico, in chiave di orientamento a un miglioramento continuo, ribadito dall'ultimo aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione e meglio delineato dall'allegato 1 al PNA 2019, a cui continuano a riferirsi i PNA succedutisi negli anni a venire. E' nell'allegato 1 che si rinviene l'individuazione delle principali finalità del processo di gestione del rischio, che consistono nel favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa, oltre, naturalmente, alla prevenzione circa il verificarsi di eventi corruttivi.


La progettazione dell'intero processo presuppone la partecipazione della comunità scolastica, che contribuisce in modo attivo all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPCT in relazione alle specificità del territorio di riferimento. Ai fini di una più efficace predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, referenti del RPCT e dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, tra cui i revisori dei conti.

Lo stato di attuazione del sistema di gestione del rischio, nonché delle misure di prevenzione e delle altre azioni volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel PTPCT, è poi esposto nella relazione annuale del RPCT per le istituzioni scolastiche; un documento che, come si è già ricordato, è finalizzato a soddisfare le esigenze di *accountability* della comunità scolastica e a fornire informazioni utili per la programmazione operativa del nuovo ciclo di gestione del rischio. Le fasi centrali del sistema di gestione del rischio sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

Il ciclo si apre con l'analisi del contesto esterno ed interno. La prima restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera, mentre la seconda riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. E' in questo segmento che si inserisce la mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo, lo strumento chiave dell'intero ciclo di gestione. Il ciclo prosegue poi con una fase di identificazione e analisi del rischio, ossia l'identificazione di tutti quei fattori che, rapportati alla specificità del contesto così come previamente inquadrato, determinano l'incremento o impediscono la diminuzione delle manifestazioni dei fenomeni di natura corruttiva. Il livello di esposizione a rischi deve essere poi misurato e devono essere pianificate le misure per opporvisi. Da ultimo, in chiave di valutazione *ex post* dell'efficacia del piano, è imprescindibile una fase di *feedback* che monitori, anche sulla base di specifici indicatori, l'effettiva attuazione delle misure e i loro esiti in termini di *output* e *outcome*.

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica del ciclo di gestione del rischio così come esposto poc'anzi, prima di procedere all'analisi di dettaglio delle singole fasi.

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



L'analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno intende porre in luce come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera possano favorire il manifestarsi di fenomeni corruttivi e, contemporaneamente, condizionare la valutazione del rischio e il monitoraggio circa l'idoneità delle misure di prevenzione. Nello specifico, essa consiste nell'individuazione e nella successiva descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio, del settore specifico di intervento, delle relazioni con gli *stakeholder* e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione e sul verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Ne risulta che l'analisi del contesto esterno si ponga come imprescindibile punto di partenza per qualsiasi amministrazione che intenda definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo. Da un punto di vista operativo, essa consta di due tipologie di attività:

- l'acquisizione dei dati rilevanti, che possono rinvenirsi nelle cosiddette fonti statistiche, ossia relazioni o report di soggetti istituzionali e organismi che svolgono indagini e rilevazioni su territorio (l'ISTAT, le amministrazioni territoriali, le associazioni di categoria, le Camere di Commercio ecc.), ma anche in fonti interne, ossia interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture, segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o,

ancora, informazioni raccolte nel corso di incontri o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore

- l'interpretazione dei dati raccolti ai fini della rilevazione del rischio corruttivo: a tal fine, l'ANAC mette in guardia dal rischio analizzare le informazioni e i dati in maniera acritica, suggerendo piuttosto un approccio funzionale alla realizzazione delle fasi di identificazione e analisi degli eventi rischiosi nonché di individuazione e programmazione delle misure specifiche di prevenzione

Tanto premesso, il più recente Rapporto sul benessere equo e sostenibile (BES), pubblicato dall'ISTAT, in data 17/4/2024, sul proprio sito istituzionale, fornisce un quadro della regione Toscana abbastanza stabile rispetto a quello degli anni precedenti.

Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla sicurezza, il rapporto registra una lieve diminuzione dei reati contro il patrimonio, sebbene restino a livelli alti rispetto alla media delle regioni italiane. La paura di stare per subire un reato è esattamente pari alla media nazionale, mentre la percezione del rischio di criminalità è inferiore di circa 2,8% a quella del paese. Gli indicatori relativi alla salute sono in genere più elevati delle medie nazionali, in linea con gli anni passati. Buoni gli indicatori per i livelli di istruzione e formazione e anche quelli di benessere economico. Quanto agli indicatori relativi al lavoro, il Rapporto riporta un tasso di occupazione del 74,5% per le persone di 20-64 anni, più alto di circa dieci punti percentuali rispetto alla media nazionale; il tasso di mancata partecipazione al lavoro si presenta invece lievemente più elevato rispetto ai valori del nord Italia (8,8). La percezione dell'insicurezza dell'occupazione è in linea con la media nazionale.

In materia di istruzione e formazione, il dato relativo alle persone con almeno il diploma (25-64 anni) è in linea rispetto al dato nazionale, mentre le percentuali di passaggio all'università sono tra le più alte in Italia. La percentuale di giovani che non lavorano e non studiano (c.d. *neet*) è inferiore rispetto a quella nazionale, mentre il numero di coloro che partecipa alla formazione continua si pone leggermente al di sopra della media nazionale.

Con riferimento al tema delle differenze di genere, è utile citare l'ultimo Rapporto sulla condizione lavorativa ed economica delle donne in Toscana, realizzato da IRPET nell'ambito del programma di attività comuni con Regione Toscana e aggiornato al dicembre 2023. L'indagine conferma l'immagine ben nota di un welfare "familistico" con ampie zone di copertura parziale o del tutto assente e, di conseguenza, un inevitabile sovraccarico per le reti familiari. I risultati variano laddove gli intervistati siano donne o uomini: a titolo esemplificativo, il 46% delle donne intervistate ritiene che il sistema di welfare non sia per nulla soddisfacente, mentre solo il 35% degli uomini condivide

questa visione; la percezione del tema della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro risulta “abbastanza difficile” per quasi la metà delle rispondenti e “molto difficile” per un ulteriore 29% di essi, mentre le corrispondenti percentuali degli intervistati sono inferiori di circa dieci punti percentuali.

Con riferimento invece al contesto criminale, secondo i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e della criminalità organizzata presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno, si conferma la presenza in Toscana sia di singoli esponenti che di proiezioni strutturate delle tradizionali consorterie mafiose, attive nel narcotraffico, nel racket delle estorsioni e nell’usura, ma anche nell’acquisizione di appalti pubblici e nelle attività commerciali, funzionali al reimpiego dei capitali illeciti delle organizzazioni di riferimento, oltre che nel settore del gioco d’azzardo. Gli ambiti privilegiati dalla criminalità organizzata riguardano il traffico di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione – ove si assiste al crescente dinamismo di compagini spesso a formazione multietnica – nonché l’immigrazione clandestina, il riciclaggio, la produzione e la vendita di marchi contraffatti, i reati contro il patrimonio (in particolare i furti). Nella provincia fiorentina si registrano tentativi di penetrazione nel tessuto economico da parte di elementi appartenenti a cosche della ‘ndrangheta – indirizzati principalmente al riciclaggio del denaro di illecita provenienza, attraverso l’alienazione e/o la costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni generali, con l’obiettivo di acquisire appalti pubblici – e ad opera di affiliati a clan camorristici interessati alla gestione dei locali di intrattenimento notturno ed acquistare beni immobili ove poter reinvestire i proventi derivanti dal traffico di stupefacenti.

L’analisi del contesto interno

Al fine di fornire la sintesi del contesto interno di riferimento, si riportano i dati relativi alla dotazione organica del personale scolastico. I dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche della Toscana per l’a.s. 2024/2025 sono 452.

Di seguito sono riportati i valori delle dotazioni dei posti relativi al personale docente che tengono conto anche dei posti di potenziamento autorizzati.

Tab 13A – Dotazione posti AS 2024-25 (escluso sostegno)

Provincia	Posti comuni dell'organico 2024/2025 (esclusi posti di potenziamento)						Posti comuni del potenziamento**				
	Posti interi*	posti da ore residue (quota OF)*	totale	Posti interi EF	posti da ore EF	totale	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	totale
Arezzo	3,592	117	3,709	5	17	22	15	95	36	157	303
Firenze	9,877	232	10,109	25	37	62	40	311	106	449	906
Grosseto	2,265	94	2,359	2	12	14	8	56	29	77	170
Livorno	3,182	106	3,288	11	10	21	11	84	40	94	229
Lucca	4,021	145	4,166	8	19	27	18	108	50	134	310
Massa Carrara	2,019	73	2,092	2	10	12	8	44	43	74	169
Pisa	4,170	143	4,313	16	14	30	17	125	49	161	352
Pistoia	3,201	97	3,298	11	10	21	13	65	17	89	184
Prato	2,875	144	3,019	8	9	17	10	78	31	75	194
Siena	2,847	109	2,956	7	12	19	11	88	26	91	216
Totale	38,049	1,260	39,309	95	150	245	151	1,054	427	1,401	3,033

(*) comprendono i posti (interi ed equivalenti ad ore residue) di tutte le tipologie ad esclusione del sostegno, dei posti per educazione motoria alla scuola primaria e dei posti di potenziamento

(**) comprendono i posti di potenziamento di tutte le tipologie ad esclusione del sostegno

POSTI DI SOSTEGNO					
Province	Posti organico diritto	Posti potenziamento	Deroghe	Totali	Rapporto medio alunno/docente
Arezzo	654	37	947,5	1.638,5	1,3
Firenze	1.358	79	1.761	3.198	1,3
Grosseto	315	18	470	803	1,2
Livorno	619	35	756	1.410	1,4
Lucca	573	35	811,5	1.419,5	1,3
Massa Carrara	346	18	503	867	1,3
Pisa	792	44	1.087	1.923	1,3
Pistoia	614	37	928,5	1.579,5	1,2
Prato	429	26	592	1.047	1,3
Siena	457	25	549	1.031	1,4
Totale	6.157	354	8.405,5	14.916,5	1,3

La tabella sottostante riassume le nomine a tempo indeterminato del personale A.T.A. dalle graduatorie provinciali 24 mesi. Allo stato, si registra la totale copertura dei posti a ruolo (contingente di nomina di 722 posti, di cui 79 per i DSGA - Direttori Servizi Generali e Amministrativi, ora Funzionari dell'elevata qualificazione).

	RUOLI PERSONALE A.T.A.						
Province	DSGA	Assistenti amministrativi	Assistenti tecnici	Collaboratori scolastici	Cuochi	Guardarobieri	TOTALI
Arezzo	13	13	4	48	0	1	79
Firenze	15	38	12	134	1	0	200
Grosseto	7	7	2	33	0	0	49
Livorno	7	12	2	29	0	0	50
Lucca	11	9	4	41	0	0	65
Massa Carrara	5	7	2	25	0	0	39
Pisa	5	19	4	48	0	0	76
Pistoia	8	9	4	36	0	0	57
Prato	5	12	2	35	0	0	54
Siena	3	13	3	34	0	0	53
Totale	79	139	39	463	1	1	722

Le istituzioni scolastiche statali della regione nell'anno scolastico 2024/2025 si articolano in 466 istituzioni scolastiche, di cui 11 CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti), due convitti nazionali e un educando. La gestione di convitti ed educando è affidata a un autonomo consiglio di amministrazione: si tratta di strutture in cui si moltiplicano le responsabilità connesse alla gestione delle gare, alle procedure di affidamento e agli incarichi. Le istituzioni scolastiche sono distribuite sul territorio regionale come rappresentato dalla tabella seguente.

Tipo Istituto	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Totale
CENTRO TERRITORIALE	7	9	4	4	3	3	4	2	1	4	41
CONVITTO ANNESSO	2		1			3		2			8
CONVITTO NAZIONALE	1								1		2
CPIA	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	11
DIREZIONE DIDATTICA	1								1		2
EDUCANDATO		1									1
IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI	2	1	1	1		2		2	1	1	11
IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO	10	6	5	7	7	10	4	2	1	6	58
IST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	4	7			6	3	3	2		3	28
IST. PROF. PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI	2	4	4	8	2	3		2	3	5	33
IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI	2	2			2				1		7
IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE	2	2	1			1		2		1	9
IST. TEC. COMMERCIALE E PER GEOMETRI		6	1	2	5	3	4			4	25
IST. TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO		1									1
ISTITUTO D'ARTE	4	2			1	1	5	2	1	1	17
ISTITUTO MAGISTRALE	2	9	2	1	3	3	2	1	1	4	28
ISTITUTO SUPERIORE	12	24	10	8	12	8	6	2	5	8	95
ISTITUTO TECNICO AGRARIO	2	3	2	2	1			1	1	1	13
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE	9	10	6	6	3	2	5	8	4	2	55
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	4	5	6	5	5	3	2	3	3	5	41
ISTITUTO TECNICO NAUTICO			2	1	2						5
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)		1					2			1	4
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI	1	3	2	2	1		1		1		11
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO		4			1						5
LICEO ARTISTICO		3	2	1	2	2					10
LICEO CLASSICO	2	6	4	4	3	3	3	1	2	2	30
LICEO SCIENTIFICO	5	15	8	4	7	3	5	3	4	2	56
SCUOLA INFANZIA	103	209	65	65	130	60	120	76	49	71	948
SCUOLA PRIMARIA	103	190	72	68	127	69	128	77	47	68	949
SCUOLA PRIMO GRADO	52	77	42	34	41	31	55	27	20	44	423
Totale complessivo	333	602	241	224	365	214	350	216	148	234	2927

Per quanto riguarda la popolazione scolastica, in Toscana sono presenti 444.756 alunni, dei quali 18.791 diversamente abili; le classi sono 21.744. Per quanto riguarda la scuola secondaria statale di secondo grado, nell'a.s. 2024/2025 risultano iscritti 53.322 alunni presso scuole dell'infanzia,

127.968 presso scuole primarie, 92.991 presso scuole secondarie di primo grado, 170.475 presso scuole secondarie di secondo grado.

Gli alunni stranieri in Toscana, considerate tutte le tipologie di scuole (statale, paritaria, militare, non paritaria e CPIA) risultano essere per l'AS 2023-24 pari al 18,13% del numero complessivo con un incremento di circa l'1% sull'anno precedente. Di questi alunni stranieri ben il 56% sono ragazzi nati in Italia. Sotto i dati divisi per provincia.

Provincia	Stranieri Infanzia	Stranieri Primaria	Stranieri I Grado	Stranieri II Grado	Totale Stranieri
AREZZO	940	2088	1852	1815	6695
FIRENZE	3407	7776	9302	6082	26567
GROSSETO	641	1277	2232	999	5149
LIVORNO	761	1626	2001	1299	5687
LUCCA	861	1964	2150	1527	6502
MASSA-CARRARA	421	823	1413	659	3316
PISA	1257	2769	3289	1906	9221
PISTOIA	1056	2137	1795	1713	6701
PRATO	1387	3580	3877	2940	11784
SIENA	809	1787	2318	1517	6431
Totale complessivo	11540	25827	30229	20457	88053

L'identificazione delle aree di rischio

La fase di identificazione delle aree di rischio ha il fine di individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'amministrazione a fenomeni corruttivi. L'identificazione delle aree di rischio è un'attività complessa, che presuppone la previa individuazione di tutti i processi svolti dall'amministrazione di riferimento e la successiva classificazione in livelli di rischio.

L'art. 1, comma 16, l. 190/2012 ha previsto una serie di attività per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione con riferimento a taluni procedimenti:

1. Procedimenti di autorizzazione o concessione;
 2. Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 3. Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 4. Procedimenti di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
- Tali aree generali, secondo l'art. 1, comma 9, l. cit., devono necessariamente rientrare fra quelle che

i PTPCT individuano, insieme alle aree specifiche di pertinenza della singola amministrazione, come a maggior rischio corruttivo.

Successivamente, l'Allegato 1 del PNA 2019, così come richiamato dal più recente aggiornamento del PNA, ha fornito un elenco che enuclea le principali aree di rischio comuni a tutte le amministrazioni, in parte coincidenti con quelli innanzi citati:

1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: autorizzazioni, concessioni);
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi);
3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
4. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. Incarichi e nomine;
8. Affari legali e contenzioso

Sono, inoltre, indicate, come principali aree specifiche delle istituzioni scolastiche:

1. Progettazione del servizio scolastico;
2. Organizzazione del servizio scolastico;
3. Autovalutazione dell'istituzione scolastica;
4. Sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane;
5. Valutazione degli studenti;
6. Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.;
7. Procedure di acquisizione di beni e servizi

Il PNA fa altresì riferimento a ulteriori aree di rischio, che si riferiscono a settori afferenti a processi non inquadrabili entro le aree principali.

Infine, per il comparto scuola, l'ANAC ha emanato la già ricordata delibera n. 430 del 13 aprile 2016, recante "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", fornendo specifiche indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione alle istituzioni scolastiche statali. Tali linee guida forniscono nell'Allegato 1, di cui sono corredate, anche un elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo specificamente riguardante le istituzioni scolastiche.

La mappatura dei processi

La mappatura dei processi consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Essa comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

A partire dall'individuazione dei processi organizzativi fornita dall'Allegato 1 della delibera Anac 430/2016, come elenco-base sul quale avviare la successiva analisi e ponderazione del rischio, l'USR Toscana ha aggiornato e personalizzato la mappatura dei processi delle Istituzioni scolastiche, come riportato nella tabella seguente.

PROCESSO	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
Iscrizione degli studenti e formazione delle classi	Disparità di trattamento tra alunni, finalizzata ad assecondare richieste di genitori o insegnanti, in violazione dei regolamenti interni all'istituto	Criteri oggettivi definiti dal Consiglio d'Istituto e pubblicati tempestivamente sul sito web istituzionale	Basso
Scrutini intermedi e finali	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità	Explicitazione dei criteri di valutazione e la loro applicazione. Pubblicazione sul sito web istituzionale dei criteri di valutazione	Basso
Concessione a terzi dell'utilizzo dei locali scolastici	Utilizzo concesso in violazione della normativa vigente o delle procedure previste dall'Istituzione scolastica	Definizione e pubblicazione dei criteri per l'utilizzo dei locali	Medio
Procedimenti a carico del personale docente e ATA	Procedimenti avviati per penalizzare il personale, procedimenti attivati e non conclusi per favorire il personale sottoposto a procedimento.	Attenersi alla normativa in materia di procedimento disciplinare e motivare rigorosamente i provvedimenti adottati	Medio

Valutazione delle domande per inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto per le supplenze del personale docente e ATA.	Assenza di controlli circa i titoli dichiarati ai fini dell'inserimento/aggiornamento delle graduatorie con l'obiettivo di agevolare qualche candidato. Pretermissione di candidati allo scopo di favorire qualche candidato collocato in posizione non utile.	Controllo sui titoli e dichiarazioni del candidato al momento della stipulazione del primo contratto.	Medio/Alto
Adozione libri di testo e scelta dei materiali didattici	Adozione di libri di testo e scelta di materiali didattici per favorire case editrici o particolari autori in cambio di utilità	Potenziamento degli strumenti tesi a garantire l'effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e materiali didattici	Basso
Selezione esperti esterni	Mancata adozione di procedure ad evidenza pubblica e/o discriminazioni e favoritismi nell'attribuzione di incarichi ed esterni.	Definizione del fabbisogno di esperti in base al numero di progetti inseriti nel ptof. Definizione dei criteri utilizzati per la selezione	Medio/Alto
Esami di stato	Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità	Formulazione motivata, puntuale e differenziata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione preventivamente determinati.	Basso
Formazione del personale	Favorire la partecipazione di taluni a discapito di altri ai corsi di formazione	Corretta applicazione di quanto previsto sulla materia dai contratti collettivi nazionali	Basso
Gestione dei bandi e delle attività connesse a progetti per le scuole finanziati con fondi pubblici, nazionali ed europei	Utilizzo improprio dei criteri di valutazione/selezione al fine di favorire soggetti predeterminati	Adozione di procedure ad evidenza pubblica. Definizione e applicazione di criteri oggettivi nella selezione/assegnazione di risorse.	Medio/Alto

L'analisi e la valutazione del rischio

Per ciascun processo mappato, il rischio corruttivo ipotizzato deve essere analizzato, procedendo a identificare e descrivere le possibili modalità di commissione, ossia le condizioni abilitanti dell'evento medesimo. Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione

delle misure di trattamento dei rischi. Le misure potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa che consente l'evento corruttivo, approccio che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata. L'efficacia verrà espressa in termini di "capacità di incidere sulla causa".

L'analisi si completa con la valutazione del rischio, ottenuta come risultato della valutazione della probabilità e dell'impatto dell'evento corruttivo.

Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure di prevenzione

Rappresenta il segmento del ciclo di gestione del rischio corruttivo teso a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili per il tramite di indicatori. La fase riguarda l'individuazione delle misure da attuare per ridurre il rischio inerente, riportandolo nell'alveo di un livello residuo ritenuto accettabile.

Secondo quanto prescritto dall'ANAC, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma progettare e l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. Inoltre, la fase di individuazione delle misure deve inoltre essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

In sintesi, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

Un'importante distinzione è quella che intercorre tra misure generali e misure specifiche. Sulla scorta dell'inquadramento fornito dal PNA, può stabilirsi che le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, mentre le misure specifiche si caratterizzano per una maggiore contestualizzazione rispetto all'amministrazione di riferimento e agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati nella precedente fase di valutazione del rischio. Pur traendo origine da presupposti diversi, l'ANAC sottolinea che sono entrambe altrettanto utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

Per ogni misura è necessario che siano descritti:

- la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di

scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPCT;

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;
- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi

Le misure generali saranno oggetto di trattazione analitica nel capitolo dedicato (si veda *infra*).

I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione del rischio

In questo paragrafo conclusivo si riportano in forma tabellare tutte le fasi realizzate per evidenziarne la sequenza, gli *output* e gli attori coinvolti; quanto alle modalità di partecipazione che consentono ai diversi soggetti di apportare il loro contributo alla realizzazione del sistema di gestione del rischio, si richiamano le citate Linee guida ANAC n. 430/2016, secondo le quali *“la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il RPCT coinvolge i referenti e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPCT convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti”*.

LE FASI	ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI
Analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	RPCT; Referenti, dirigenti scolastici
	Individuazione della metodologia	RPCT; Referenti, dirigenti scolastici
	Elaborazione delle schede per la valutazione del rischio	RPCT; Referenti, dirigenti scolastici
	Valutazione del rischio	Referenti; dirigenti, dirigenti scolastici
	Valutazione dei risultati	RPCT; Referenti
Mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio	Individuazione delle misure	RPCT; Referenti, dirigenti scolastici
	Adozione delle misure	RPCT; Referenti; dirigenti scolastici; Personale delle istituzioni scolastiche
Gestione del rischio: trattamento		

Gestione rischio: monitoraggio reporting	del e	Individuazione del sistema di monitoraggio	RPCT
		Monitoraggio sull'implementazione delle Misure	RPCT; Referenti; dirigenti scolastici
		Reporting	RPCT

Misure generali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Le misure generali sono le misure che discendono da specifiche disposizioni di legge o dal Piano nazionale anticorruzione, la cui adozione è obbligatoria per ogni ente pubblico in ragione della loro rilevanza per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la promozione di una cultura condivisa della trasparenza.

Nei prossimi paragrafi, si riportano le misure di carattere generale alle quali le istituzioni scolastiche sono tenute ad aderire e il cui corretto adempimento è soggetto al controllo del RPCT.

La trasparenza

Si rimanda sul punto al capitolo del presente PTPCT dedicato alla trasparenza.

Misure per la tutela del whistleblower

Con il termine whistleblower si fa riferimento al soggetto che segnala illeciti, di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Più specificamente, si tratta di colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.

Per tale categoria di soggetti, l'ordinamento appresta un particolare regime di tutela, inizialmente introdotto, a livello interazionale, da atti quali la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall'Italia con l. 116/2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con l. 112/2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con l. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il *Groupe d'Etats contre la corruption*) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 *Anti-corruption working group*, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i *Guiding principles for whistleblower protection legislation*.

Nell'ordinamento italiano, la l. 190/2012 ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - la prima disciplina generale sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di

cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico, introducendo nel d.lgs. 165/2001 l'art. 54-*bis*, successivamente modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Anche i vari PNA succedutisi nel tempo hanno contemplato una disciplina specifica in merito al *whistleblowing* e, più specificamente, al ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni di cui è destinatario (egli pone in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute) e sul potere sanzionatorio dell'ANAC. L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia, ad avviso dell'Autorità, nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza (c.d. *fumus*) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi". Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera ANAC n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Da ultimo, la disciplina ha subito un radicale mutamento con la novella del 2023, che, in attuazione della direttiva europea n. 2019/1937, ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. La riforma è consistita nell'adozione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, relativo alla "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che ha abrogato l'art. 54-*bis* d.lgs. 165/2001, e delle Linee guida ANAC adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Sullo sfondo dell'intervento normativo risiede il cambio di prospettiva che, a partire dall'adozione della ricordata direttiva europea, ha interessato il fenomeno del *whistleblowing*, passato dall'essere uno strumento di prevenzione degli illeciti a un'autonoma manifestazione di un diritto umano, riconducibile alla libertà di espressione. Attesa l'importanza del tema, dunque, l'obiettivo della direttiva è stato quello di introdurre norme minime comuni di tutela dei segnalanti, al fine di dare uniformità a normative nazionali per incentivare le segnalazioni e favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno del settore pubblico, ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Venendo alle modifiche più specifiche introdotte dal d.lgs. cit. alla previgente disciplina in materia di *whistleblower*, si evidenzia come in tale nozione siano oggi ricompresi non più i soli dipendenti pubblici, ma anche volontari, tirocinanti, collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore. L'ampliamento della platea dei destinatari è di particolare interesse per le istituzioni scolastiche, che frequentemente attribuiscono incarichi a soggetti esterni alla propria dotazione organica ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 165/2001. E' di particolare

interesse anche la precisazione fornita dalla novella circa il momento in cui la segnalazione può essere effettuata: non solo quando il rapporto giuridico è in corso, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e financo successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso).

Anche l'ambito oggettivo circa il contenuto della segnalazione è stato esteso. Le prime comprendono violazioni del diritto interno (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) o violazioni del diritto unionale (illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a svariati settori, tra cui quello dei contratti pubblici, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il mercato interno o, genericamente, che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione). La segnalazione potrà anche riguardare le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute (ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti) e i fondati sospetti. Si evidenzia come i motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione siano da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023.

Ulteriore novità è rappresentata dalla tipizzazione dei canali di segnalazione, che vengono individuati come dalla seguente rappresentazione grafica, proveniente dal sito istituzionale dell'ANAC.



Con specifico riferimento ai canali interni di segnalazione, essi devono essere attivati dai soggetti del settore pubblico, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, e devono essere idonei a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona

segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale viene affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Il decreto specifica che i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del RPCT affidano a quest'ultimo, anche nell'ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna. A tale proposito, l'RPCT per le istituzioni scolastiche per la Toscana ha avviato nei mesi scorsi contatti con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di istituire un canale di segnalazione interna per il personale scolastico sul sito dell'USR Toscana che rispetti i requisiti normativi e tecnici sopra illustrati.

Protocolli afferenti all'area di affidamento dei lavori, servizi e forniture

Poiché l'acquisizione di beni e servizi deve rispondere alle esigenze obiettive, la determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano poste in essere attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia è la previsione di appositi patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le

disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d'integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente - sotto sezione Altri contenuti – corruzione, e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate, le procedure sotto – soglia attivate tramite mercato elettronico, oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici.

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara relativa.

Analogamente il patto d'integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà inserita la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità che si dovrà aver cura di richiamare o allegare dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il modello di patto di integrità è pubblicato *sub* allegato 1 al presente PTPCT.

Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, il principio di trasparenza è assicurato, tra l'altro, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

L'art. 1, comma 15, l. 190/2012 ha richiamato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate al d.lgs. 33/2013 che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette aree a rischio di eventi corruttivi.

In quest'ambito, al fine di incrementare la piattaforma informativa a disposizione del RPCT, ciascun dirigente scolastico, qualora non avesse già provveduto, avrà cura di pubblicare nella sezione amministrazione trasparente (sottosezione Attività e procedimenti - Monitoraggio tempi procedurali) entro 45 giorni dall'adozione del presente piano le informazioni come sopra descritte, specificando se per il singolo procedimento amministrativo vige il termine ordinario di 30 giorni ovvero altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge. Si fornisce di seguito un esempio di tabella che i dirigenti scolastici possono adottare.

Procedimento (breve descrizione e rif. normativi utili)	Termini di conclusione	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Nominativo responsabile del procedimento (recapiti)	Responsabile del provvedimento finale (recapiti)	Titolare potere sostitutivo	Documenti da allegare all'istanza e modulistica	Modalità acquisizione informazioni	Link di accesso al servizio online (se esistente)	Modalità l'effettuazione pagamenti necessari

Formazione in materia di trasparenza e anticorruzione

La centralità della formazione è affermata nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). Essa si articola in un livello generale, per l'aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti i dipendenti, e in un livello specifico, per una formazione rivolta al personale i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi.

La formazione deve comprendere, sebbene con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo: RPCT, referenti, dirigenti scolastici, dipendenti dell'istituzione scolastica. Con riferimento poi ai temi da trattare, la formazione deve riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi della gestione del rischio: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).

Con riferimento alla formazione gestita dall'Ufficio scolastico per la Toscana, nel corso dell'anno 2023 è stata svolta una specifica formazione rivolta ai dirigenti scolastici neoimmessi sul tema dell'anticorruzione, nell'ambito di un modulo formativo deputato alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e ai profili di responsabilità configurabili in capo ai dirigenti. Per il triennio 2024 – 2026, gli uffici della Direzione si impegnano a fornire apposite schede di sintesi trasmesse al personale della scuola anche con l'uso di mezzi telematici, così da focalizzare l'attenzione sui processi e le attività a maggior rischio corruzione. L'idea è di offrire una formazione mirata, tale concentrare l'attenzione del personale scolastico sui processi gestiti per competenza, garantendo un approfondimento specifico relativo alle varie attività di ciascuna categoria di dipendenti.

Altre misure organizzative

Nel presente paragrafo, si esporranno le ulteriori misure organizzative che si ritiene necessario programmare, in aggiunta a quelle di natura generale stabilite dal PNA, al fine di meglio adattare l'azione preventiva del rischio corruttivo alle specificità delle istituzioni scolastiche ed educative.

Composizione delle commissioni e principio di rotazione

Secondo l'art. 35-bis, comma 1, lett. B) e C) d.lgs. 165/2001, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati e non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici vigilano pertanto sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000 in cui il beneficiario attesti, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Deve inoltre essere garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente nell'ambito dell'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle commissioni segnalando all'USR eventuali difformità.

Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi

I dirigenti scolastici sono tenuti ad acquisire, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 39/2013, le dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi previsti nel citato decreto da parte dei soggetti beneficiari. Nello specifico, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal disposto normativo, mentre una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità deve essere presentata annualmente per l'intera durata dell'incarico.

La dichiarazione mendace accertata dall'amministrazione comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. cit. per un periodo di cinque anni.

Del rispetto del principio di rotazione, dell'acquisizione e del successivo controllo sulle dichiarazioni rese viene dato atto nella relazione annuale al RPCT.

Predeterminazione dei criteri di attribuzione di vantaggi economici

Come già evidenziato *supra*, l'Allegato 1 del PNA 2019, recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", individua i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario tra le principali aree di rischio comuni a tutte le p.a.

Al fine di limitare l'insorgenza di fenomeni corruttivi, i dirigenti scolastici sono quindi tenuti all'approvazione preventiva di criteri precostituiti in funzione dei quali deliberare l'erogazione di sovvenzioni e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di ogni genere.

Le scuole paritarie

Le scuole paritarie rappresentano una realtà specifica nel sistema nazionale di istruzione, essendo connotate da una gestione privatistica e da un'autonomia organizzativa e finanziaria. Esse trovano legittimazione sulla scorta dell'art. 33 Cost., il quale, in virtù del principio di libertà di insegnamento dell'arte e della scienza, riconosce a enti e privati *"il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato"*, aggiungendo che *"la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali"*. Tale equiparazione o equipollenza, riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano domanda e che detengano alcuni requisiti tassativamente elencati, è poi garantita a livello di normazione primaria dalla l. 62/2000, recante *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*. Le scuole paritarie assolvono dunque a un servizio pubblico, rilasciano titoli di studio con valore legale ed equipollente a quello delle altre scuole e sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito come gli altri istituti scolastici.

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati relativi alle scuole paritarie della regione Toscana per l'anno scolastico in corso.

Tipologie scuola	Infanzia	Primaria	Sec I grado	Sec II grado	Totale
Tot.	344	81	29	48	502

Le peculiarità connotanti le istituzioni scolastiche paritarie hanno condotto l'Autorità anticorruzione a interrogarsi sull'estensibilità a tale categoria degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza stabiliti per legge in capo alle pubbliche amministrazioni.

La già ricordata delibera ANAC n. 430/2016 ha esplicitamente circoscritto il proprio ambito soggettivo di applicazione alle sole istituzioni scolastiche statali, escludendo pertanto dai destinatari dei doveri ivi previsti le scuole paritarie, salvo tuttavia prevedere, nel prosieguo, che il PTPCT per le istituzioni scolastiche contempra un'apposita sezione finalizzata a implementare e rendere più efficiente il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

Per quanto riguarda invece gli obblighi in materia di trasparenza, con delibera n. 617 del 26 giugno 2019, l'ANAC ha invece negato che gli istituti paritari possano essere ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, nel rinvio che a esso opera l'art. 2-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013. L'Autorità, confermando la tesi già espressa nella precedente determinazione n. 1134 dell'8/11/2017, ha escluso altresì che le scuole paritarie siano riconducibili al novero di associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, dal momento che non svolgono un'attività finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni e non sono enti in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. La delibera conclude tuttavia in senso contrario limitatamente agli istituti paritari con bilancio superiore a 500mila euro, i quali devono ritenersi inquadrabili tra gli enti di cui all'art. 2-bis, comma 3, d.lgs. cit. (*“enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”*). Afferma infatti l'Autorità che, *“sotto l'aspetto della qualificazione giuridica, non vi è dubbio che l'attività degli Istituti paritari, che attiene alle discipline dell'istruzione, della formazione e della cultura, rientri nel concetto di “attività di pubblico interesse”, così come definita nella delibera 1134/2017 alla lett. b) del § 2.4 [...] si deve quindi ritenere che, limitatamente all'attività di pubblico interesse e, ove il bilancio sia superiore a cinquecentomila euro, agli istituti paritari si applica la disciplina della trasparenza, così come indicato nella delibera n. 1134/2017”*. Al contrario, precisa l'ANAC, neppure agli istituti paritari che superino la soglia di bilancio si applicano le misure di prevenzione della corruzione: tale previsione è corroborata dalla delibera 1134/2017, secondo cui gli enti di cui all'art. 2-bis, comma 3, d.lgs. cit. *“non sono tenuti a nominare il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza,*

potendo comunque individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee Guida”.

In conclusione, agli istituti paritari con bilancio superiore a 500mila euro si applicano le medesime disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente all'attività di pubblico interesse, ma non le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012.

Rotazione dei dirigenti scolastici

Si evidenzia preliminarmente che il dirigente scolastico, oltre al ruolo amministrativo, ricopre anche quello di leader educativo all'interno della propria comunità, promuovendo “gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni” (art. 25, comma 3, d.lgs. 165/2001). Da questo punto di vista, la progettazione del dirigente scolastico si articola su percorsi formativi che hanno una durata di 8-10 anni per il I ciclo e di 5 anni per il II ciclo. Se si considera invece il modello di un Istituto comprensivo, il percorso formativo copre un arco temporale di 11 anni, considerando anche la scuola dell'infanzia (segmento 3 – 6 anni). Per poter programmare, monitorare e verificare l'efficacia dei propri interventi in campo educativo e formativo, è quindi necessario un termine medio-lungo, così come per costruire e consolidare una rete virtuosa di collaborazione col territorio all'interno della quale la scuola possa svolgere la sua funzione di motore della comunità educante.

Per questo motivo, pur riconoscendo la necessità dell'introduzione della misura della rotazione dei dirigenti scolastici, si propone che la stessa possa ragionevolmente avvenire ogni nove anni, periodo temporale che si ritiene congruo per permettere al dirigente scolastico di espletare in modo efficace le sue funzioni, come indicate nel citato art. 25 d.lgs. cit. Naturalmente, come previsto dalla normativa vigente, l'incarico dirigenziale ha la durata di tre anni, per cui si intende che possa essere rinnovato un massimo di due volte.

Così concepita, la misura della rotazione si configurerebbe come strumento di tutela generale, priva di funzioni sanzionatorie, volta invece a rafforzare l'autonomia dei dirigenti e, allo stesso tempo, a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica.

Questa amministrazione, in base ai criteri e alle misure previste nel PTPCT 2024-2026, non ha attuato per l'a.s. 2024-2025 alcuna rotazione nel conferimento degli incarichi relativi al triennio in corso,

non individuandosi dirigenti scolastici che avessero superato i dodici anni di servizio continuativo presso la medesima istituzione scolastica.

Le misure previste dal PNRR

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, nell'ambito delle iniziative volte alla trasformazione del Paese nella direzione di una crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva, ha previsto 6 riforme e 11 linee di investimento (di cui 6 relative alle infrastrutture e 5 relative alle competenze) per la parte di pertinenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il programma finanzia la piattaforma "Futura - La scuola per l'Italia di domani", una cornice che unisce le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. L'obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo per garantire il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando le disparità e contrastando i fenomeni della dispersione scolastica, dei divari territoriali e della povertà educativa.

Per quanto attiene le specifiche linee di investimento che vedono come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche, si tratta di misure inserite all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), come di seguito sintetizzate:

- Investimento 1.4: Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole del primo e del secondo ciclo e contrasto alla dispersione scolastica (1,5 miliardi di euro);
- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (800 milioni di euro);
- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,1 miliardi di euro);
- Investimento 3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori (2,1 miliardi di euro)

Le istituzioni scolastiche risultano anche quali soggetti attuatori della misura 1.4.1 (Esperienza del cittadino nei servizi pubblici), relativa ai siti web, e della linea di investimento 1.2 (Abilitazione al cloud per le PA locali) della Missione 1, Componente 1, di titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Nell'ottica di prevenire l'incremento dei fenomeni corruttivi legati all'ingenza dei fondi stanziati nell'ambito degli investimenti sopra delineati, il Regolamento (UE) 2021/241 ha previsto che l'attuazione del PNRR debba essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, tesa alla prevenzione e al perseguimento efficace delle frodi, ivi comprese la corruzione, il conflitto di interessi e il c.d. doppio finanziamento. Ne deriva che tutti i livelli di governance coinvolti all'interno del PNRR devono impegnarsi ad attuare i principi di integrità e obiettività, oltre che a garantire elevati standard giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione degli investimenti connessi, adottando una rigorosa politica di repressione degli illeciti e costruendo un solido sistema

di controllo volto a prevenire le attività fraudolente ovvero, qualora queste si verificchino, a eliminarne le conseguenze, come previsto dalla Strategia generale antifrode per l'attuazione del PNRR e dal Sistema di gestione e controllo del PNRR Istruzione.

Le istituzioni scolastiche, nel loro ruolo di soggetti attuatori, sono quindi chiamate in prima persona a eseguire una fitta rete di controlli, anche con l'ausilio dei revisori dei conti, per scongiurare il concretizzarsi dei rischi esposti *supra* (conflitti di interessi, doppi finanziamenti ecc.). Gli esiti delle attività di verifica dovranno poi essere comunicati all'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'Istruzione e del merito tramite il sistema informativo dedicato.

Nel prosieguo, si esporranno nel dettaglio le varie tipologie di misure preventive e di controlli che le istituzioni scolastiche dovranno applicare nell'ambito della gestione dei finanziamenti e delle attività connesse al PNRR.

Misure di contrasto alle frodi: conflitto di interessi e divieto del c.d. doppio finanziamento

Al fine di garantire la corretta e trasparente gestione dei fondi stanziati con il PNRR, massimizzando così i benefici per gli utenti, la prevenzione e il contrasto delle frodi assumono un rilievo essenziale, anche nell'ottica della creazione di una cultura di responsabilità condivisa. Ciò non può essere disgiunto dall'implementazione dei livelli di trasparenza che garantiscano la divulgazione delle informazioni relative alle procedure, ai processi decisionali e ai contratti pubblici stipulati dalle istituzioni scolastiche (su cui si rimanda, per un maggiore dettaglio, al paragrafo relativo agli obblighi di informazione e pubblicità).

Centrale nell'attività di lotta alle frodi è l'accertamento dell'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi in capo a plurimi soggetti che intervengono a vario titolo nel procedimento amministrativo e che possono essere dipendenti scolastici ma anche soggetti esterni (il Responsabile Unico di Progetto, così come delineato dal nuovo art. 15 d.lgs. 36/2023, i componenti delle commissioni di valutazione o di collaudo, i soggetti a cui vengono attribuiti incarichi extraistituzionali ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 o incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 165/2001 per specifiche esigenze cui le scuole non possono far fronte con personale in servizio).

Per quanto attiene invece ai Dirigenti Scolastici, la verifica circa l'assenza di conflitto di interessi nell'attribuzione di incarichi aggiuntivi per l'attuazione dei progetti afferenti al PNRR è demandata al Direttore Generale dell'USR, al quale occorre richiedere un'autorizzazione preventiva secondo quanto previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/2001.

Nell'ambito del contrasto alle frodi si inserisce altresì il principio del divieto del doppio finanziamento, canone di portata generale in chiave di una sana e corretta gestione finanziaria che, come tale, trova applicazione anche ai fondi pubblici nazionali ed europei. Secondo l'art. 9

Regolamento (UE) 2021/241, *“i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”*. In altre parole, il costo di un medesimo intervento non può essere fatto gravare due volte a carico di fonti di finanziamento pubbliche di diversa origine. Con specifico riferimento all’attuazione di tale principio in seno alle istituzioni scolastiche, alle medesime è fatto obbligo di utilizzo esclusivo di fattura elettronica ai fini della rendicontazione dei costi relativi all’acquisto di servizi e forniture. La fattura dovrà comprendere il riferimento a CUP e CIG (sui quali ci si soffermerà nel prossimo paragrafo).

Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari

Per garantire una corretta gestione finanziaria, risulta imprescindibile il ricorso agli strumenti costituiti dal Codice Unico di Progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG).

Il CUP è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta da parte dell’amministrazione interessata è obbligatoria, tra gli altri, per i progetti finanziati con i fondi del PNRR – Next generation EU, ciascuno dei quali deve essere obbligatoriamente contraddistinto, per la sua durata complessiva, da un codice unico. Il CUP deve essere riportato su ogni atto afferente al progetto (a titolo esemplificativo, su avvisi, decisioni di contrarre, ordini, contratti, fatture, mandati di pagamento, ecc.).

Il CIG rappresenta invece un codice univoco generato dal sistema informativo dell’ANAC (Servizio Simog) atto a identificare ciascun contratto sottoscritto dalla pubblica amministrazione. Le istituzioni scolastiche richiedono il CIG ordinario prima dell’avvio della procedura a evidenza pubblica e lo riportano obbligatoriamente su tutti gli atti (i medesimi già elencati con riferimento al CUP) ricompresi nella procedura cui risulta associato.

La tracciabilità del progetto è dunque assicurata dal legame del CIG al CUP e dall’ulteriore adempimento insito nell’acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi finanziari dei soggetti affidatari, alla luce di quanto disposto dall’art. 3 l. 136/2010 e dalla successiva Determina ANAC n. 556/2017, che ne precisa le modalità applicative. Si tratta di una dichiarazione che dà conto dell’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, per l’esecuzione di movimenti finanziari mediante il solo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Da ultimo, le istituzioni scolastiche devono garantire il corretto accertamento e registrazione all’interno del Programma annuale del finanziamento percepito per ciascuna linea di investimento:

questo, unitamente alle misure innanzi indicate, permette di edificare un sistema di codificazione contabile informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto finanziato e assicura la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse.

Misure in materia di antiriciclaggio

In adesione a quanto prescritto dalla Circolare MEF – RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”, e delle allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, le istituzioni scolastiche, in qualità di soggetti attuatori, pongono in essere una serie di verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio con riferimento alle c.d. titolarità effettive. Il titolare effettivo, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 2, lett. PP) d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, è “*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*”. La titolarità effettiva è quindi da individuarsi con riguardo a colui che costituisce il c.d. *ultimate beneficial owner*, ossia il soggetto nei confronti del quale l'ordinamento prevede lo svolgimento della singola procedura in questione. Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri residuali di cui all'art. 20, comma 5, d.lgs. cit., in base ai quali esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente pubblico.

Ciò posto, le istituzioni scolastiche sono tenute ad acquisire ogni dato o informazione utile per risalire al titolare effettivo che risulterà destinatario dei fondi del PNRR, durante tutte le fasi della procedura di gara, e a verificare l'attendibilità dei dati raccolti.

Misure relative al rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità

In omaggio al principio di trasparenza, la provenienza e la successiva destinazione dei finanziamenti erogati sulla scorta degli interventi del PNRR deve essere palesata dalle pubbliche amministrazioni beneficiarie. Le istituzioni scolastiche devono aderire al disposto dell'art. 34 Regolamento (UE) 2021/241, che richiede di rendere nota l'origine dei finanziamenti provenienti dall'Unione europea e di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti correlati, apponendo, ad esempio, il logo dell'Unione Europea sui documenti o diciture quali “*finanziato dall'Unione europea–NextGenerationEU*”, in particolare quando vengono promosse azioni e risultati. Le informazioni diffuse devono essere coerenti, efficaci e proporzionate e vanno rivolte a pubblici diversi, tra cui i *media* e il vasto pubblico.

Inoltre, in presenza di irregolarità o frodi, sospette o accertate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, le istituzioni scolastiche devono effettuare con immediatezza le dovute segnalazioni alle autorità competenti.

Sullo sfondo si pone la necessità che sia erogata al personale delle istituzioni scolastiche una formazione continua in materia di prevenzione delle frodi e di contrasto della corruzione, con un'attenzione specifica alla gestione dei finanziamenti PNRR e dei fondi strutturali, che, come visto, richiedono misure mirate e livelli specifici di controllo in considerazione anche della rilevanza e dell'ampiezza delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

Misure attuative del principio DNSH

Ciascuno degli interventi individuati nell'ambito delle missioni del PNRR è sottoposto al vaglio dei soggetti attuatori (nel caso di specie, dei dirigenti scolastici) circa il rispetto del principio del *Do No Significant Harm* (DNSH). L'obiettivo è quello di implementare le misure del Piano nazionale senza arrecare alcun danno significativo all'ambiente secondo la cornice fornita dall'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852, che riporta i parametri per valutare se determinate attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o, al contrario, causino danni significativi ad uno degli altri obiettivi.

La verifica in ordine al rispetto del principio del DNSH deve essere effettuata da parte delle istituzioni scolastiche con un approccio *ex ante* (nella fase di progettazione e nella fase introduttiva delle procedure di evidenza pubblica, inserendo clausole dedicate nei bandi di gara e nel contratto che vincolino alla fornitura di attrezzature, dispositivi e servizi digitali rispondenti al principio DNSH), *in itinere* (verificando l'effettiva sussistenza dei requisiti dei beni e servizi oggetto di fornitura) ed *ex post* (nella fase di collaudo, di certificazione di regolare esecuzione o di controllo circa conformità di attrezzature e dispositivi).

I controlli sull'impiego dei fondi del PNRR

Tanto premesso per quel che riguarda le misure di natura preventiva a cui i dirigenti scolastici devono attenersi per la regolare gestione dei fondi del PNRR, è in tutta evidenza necessario giustapporre a tali strumenti una successiva attività di controllo, che si articola nelle seguenti categorie principali:

- i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile (disciplinati dall'art. 2 d.lgs. 286/1999 e dal successivo d.lgs. 123/2011): essi intendono garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, oltre al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica mediante un'attività di analisi e valutazione della stessa

- i controlli di gestione (disciplinati dall'art. 4 d.lgs. 286/1999): tali controlli mirano a ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione, e a indagare il raggiungimento di parametri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
- i controlli sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi agli investimenti e alle riforme previste dal PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento di *milestone* e *target* associati alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai *tagging* ambientali e digitali, nonché dei principi trasversali al PNRR quali pari opportunità di genere e generazionali e politiche per i giovani
- la rendicontazione, in seno al sistema informativo dedicato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS)

La classificazione operata è coerente con il disposto dell'art. 9, comma 3, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui *“gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”*.

La trasparenza

Il d.lgs. 33/2013, adottato in esecuzione della legge delega n. 190/2012 e recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, definisce sub art. 1 la trasparenza come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. Il principio concorre quindi ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, oltre a quelli di integrità e lealtà nel servizio alla nazione: inoltre, in quanto *“condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”* (art. 1, comma 2, d.lgs. 33/2013). L'art. 1, comma 15, l. 190/2012, prevede poi che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione”*. E' principio ormai acquisito, come peraltro confermato dal PNA 2022, che al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione in Costituzione, debba tuttavia essere riconosciuta rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost).

A seguito dell'approvazione del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e delle Delibere ANAC nn. 1310 del 28 dicembre 2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, e 1309 del 28 dicembre 2016 (adottata d'intesa con il Garante della Privacy), recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, la trasparenza si è vieppiù imposta quale strumento fondamentale nella strategia di lotta ai fenomeni corruttivi, estendendo tuttavia i suoi margini applicativi in un'ottica di *favor* verso il cittadino e il suo diritto a conoscere ed essere informato sull'azione pubblica. Tale diritto viene assicurato, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso il rafforzamento degli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione e il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti pubblici. Quest'ultimo, introdotto in aggiunta al tradizionale accesso civico sugli obblighi di trasparenza, ricalca il modello del cosiddetto *Freedom of information act* (FOIA) tipico dei sistemi anglosassoni e, dalla sua entrata in vigore, si è dimostrato un valido strumento per implementare un

modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici, allo scopo di favorire un controllo diffuso su queste ultime e sull'utilizzo delle risorse pubbliche a ciò destinate. L'incoraggiamento di una maggiore partecipazione dei cittadini all'*agere* amministrativo finisce dunque per costituire un valido strumento di diffusione e sviluppo della cultura della legalità, oltre che, di rimando, di salvaguardia dell'etica dei soggetti pubblici.

Il d.lgs. 97/2016, come già ricordato, ha anche determinato l'integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ha unito in una sola figura i ruoli prima suddivisi tra Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile per la trasparenza (RT), confluiti nella figura del RPCT. Tale scelta si spiega nell'ottica di raggiungere una maggiore simbiosi nella programmazione di obiettivi e azioni volta a incrementare i livelli di trasparenza e a contrastare il rischio corruttivo, dal momento che da un'efficace implementazione delle prime derivano migliori risultati in termini di prevenzione.

Gli attori del processo di attuazione della trasparenza

Si indicano di seguito i principali attori coinvolti nel processo:

- il RPCT: come già evidenziato, nel settore scolastico, le funzioni di RPC e RT, oggi RPCT, sono state attribuite al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, secondo quanto prescritto dapprima dalle Linee guida ANAC 430/2016 e in seguito dal D.M. n. 325 del 26 maggio 2017. Egli, dopo aver aggiornato annualmente il PTPCT e avere ivi previsto specifiche misure e obiettivi in materia di trasparenza, ne verifica l'attuazione attraverso l'attività di monitoraggio, avvalendosi dei Referenti per la trasparenza e collaborando con gli OIV delle istituzioni scolastiche
- i Referenti del RPCT: il loro ruolo ha carattere di impulso e coordinamento, oltre a intervenire nella fase di monitoraggio e verifica della regolare e tempestiva attuazione degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati da parte delle istituzioni scolastiche statali sul proprio sito web istituzionale. Essi facilitano il continuo dialogo con il RPCT anche al fine di far emergere eventuali fattori di criticità e possono richiederne l'intervento sostitutivo. L'ANAC ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col RPCT rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R 62/2013): la loro violazione è, pertanto, suscettibile di integrare un illecito disciplinare
- i Dirigenti scolastici: la delibera ANAC 430/2016 ha individuato un ruolo di rilievo in capo ai dirigenti scolastici per quanto riguarda l'ambito della trasparenza, che, contrariamente a

quello della gestione del rischio corruttivo – interamente accentrato nella figura del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale – richiede un'articolazione più diffusa, vista la numerosità delle istituzioni scolastiche e l'esigenza di garantire la qualità delle informazioni di cui è necessaria la pubblicazione, la correlazione con i bisogni informativi tipici di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati. I dirigenti scolastici rivestono dunque il ruolo di referenti per la trasparenza del RPCT e assumono compiti di attuazione e coordinamento in materia di trasparenza per ciò che riguarda la propria istituzione scolastica e coadiuvano il RPCT, fornendo un tempestivo riscontro ai monitoraggi avviati

- i Responsabili per la pubblicazione dei dati: come stabilito dall'art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013, *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*. Per ciò che riguarda il sistema istruzione, tale ruolo è rivestito dai dirigenti scolastici, Il Responsabile della pubblicazione dati di ciascuna istituzione scolastica è tenuto a conformarsi alle indicazioni operative fornite da ANAC nella già citata Delibera 1310/2016, aderendo per la pubblicazione di atti, dati e informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” alle seguenti indicazioni operative:
 - esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti e informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
 - indicazione della data di aggiornamento del dato, documento e informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. Ciascun Dirigente scolastico è responsabile della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web istituzionale dell'Istituzione scolastica, alla quale è assegnato

La tabella contenente gli obblighi di pubblicazione a carico delle istituzioni scolastiche, pubblicata *sub* allegato 2 del presente piano triennale, è aggiornata, per la sotto-sezione Bandi di gara e contratti, secondo i contenuti dell'allegato 1 alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 così come integrata dalla Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023

- gli OIV: come più volte evidenziato, l'art. 1, comma 562, l. 179/2022 (legge di bilancio 2023) ha attribuito ai revisori dei conti il ruolo di OIV, seppur limitatamente all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sui dirigenti scolastici in materia di anticorruzione e trasparenza, come meglio specificato dalla delibera ANAC del 17 maggio 2023, n. 203
- l'Autorità nazionale anticorruzione: l'art. 45, comma 1, d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'ANAC il compito di controllare *«l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»*

Le sezioni Amministrazione trasparente e Albo pretorio dei siti web istituzionali

Amministrazione trasparente e albo pretorio costituiscono due sezioni distinte del sito istituzionale di ciascuna istituzione scolastica, che vanno mantenute autonome l'una dell'altra: gli obblighi normativi vigenti in merito a documenti e atti che devono essere pubblicati in amministrazione trasparente o affissi all'albo pretorio assolvono infatti a funzioni diverse.

L'affissione di determinati documenti all'albo genera una presunzione legale di conoscenza degli stessi in capo ai consociati, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità, notizia, ecc.). Gli atti devono essere pubblicati nella loro interezza, fatta eccezione per i dati non pertinenti ed eccedenti rispetto allo scopo della pubblicazione (nel caso di specie, la pubblicità legale), che devono essere oscurati. L'atto resta pubblicato per un lasso temporale limitato, pari al numero di giorni imposti *ex lege* (di regola, 15 o 30 giorni) e, successivamente, deve essere rimosso dalla parte pubblica dell'albo pretorio. Sotto il profilo più strettamente tecnico, le modalità di pubblicazione degli atti sull'albo pretorio on line sono illustrate dalla Linee guida AGID sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni del maggio 2016, consultabili sul sito web dell'Agenzia.

La pubblicazione di dati e informazioni in amministrazione trasparente, invece, mira a realizzare il principio di accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Sono ivi presenti soltanto dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (rinvenibile nel d.lgs. 33/2013): l'arco di

tempo durante il quale gli atti devono rimanere pubblicati è pari a cinque anni (art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013) e gli stessi sono collocati in apposite sottosezioni di primo e di secondo livello, corrispondenti a quelle delineate dall'ANAC con Delibera n. 1310/2016. Si sottolinea che la sezione deve essere raggiungibile tramite un link posto in evidenza nell'*homepage* del sito istituzionale.

I dirigenti scolastici, nella loro veste di responsabili per la pubblicazione dei dati, presteranno particolare attenzione alla completezza e al costante aggiornamento delle informazioni contenute sul sito internet di ciascuna istituzione scolastica con riferimento:

1. all'elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività consistenti in: Piano offerta formativa, programma annuale e conto consuntivo;
2. alla contrattazione integrativa, comprensiva di relazione tecnico finanziaria e illustrativa;
3. al rispetto degli obblighi di pubblicazione di dati relativi alla organizzazione e attività della scuola, incarichi di collaborazione e consulenza, valutazione performance e premialità (bonus premiale), dati aggregati all'attività amministrativa, atti relativi alle attività degli organi collegiali, tempi di pagamento dell'amministrazione, dati relativi ai procedimenti amministrativi e controlli su dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio degli atti, graduatorie di istituto

Per quanto attiene gli aspetti tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati sulla sezione amministrazione trasparente devono conformarsi alle indicazioni fornite dalle Linee guida emesse ai sensi dell'art. 71 CAD e dalla Determinazione AGID n. 160 del 2018, che hanno adeguato la metodologia e gli strumenti previsti dalle precedenti Linee guida del 2009 all'evoluzione del contesto tecnologico e normativo, sia nazionale che europeo. Si richiamano altresì gli obiettivi previsti dalle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della pubblica amministrazione, adottate da AGID con determina n. 224/2022.

Tanto premesso, la ricordata necessità di tenere distinte le due sezioni non esclude che, per taluni dati, informazioni e documenti, occorra procedere a una contestuale affissione nell'Albo pretorio on line e pubblicazione in Amministrazione trasparente, secondo la specifica disciplina prevista dalla normativa in vigore.

L'elenco dei link alla sezione Amministrazione trasparente dei siti web delle istituzioni scolastiche è pubblicato *sub* allegato 3 al presente PTPCT.

Accesso civico semplice e generalizzato

Agli esposti obblighi dell'amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare. L'art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013, così come modificati dall'art. 6 d.lgs. 97/2016, riconosce:

a) il diritto di richiedere alle amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale (accesso civico semplice);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico generalizzato o FOIA). Questa tipologia di accesso è meglio dettagliata dalle Linee guida ANAC adottate con delibera del 28 dicembre 2016, n. 1309, e dalla circolare n. 2/2017 del Dipartimento per la funzione pubblica. Secondo questo istituto, chiunque, al netto di qualsivoglia motivazione, può richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, fatti salvi i limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis d.lgs. cit. Occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, in prima istanza, al dirigente scolastico, nella sua veste di responsabile per la pubblicazione dei dati, secondo le modalità individuate e comunicate sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione Altri contenuti – Accesso civico. Ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, il dirigente scolastico garantisce la pubblicazione delle informazioni richieste sul sito web istituzionale entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente del link di pubblicazione, ovvero, se quanto richiesto risulti già pubblicato, la semplice indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se l'istanza consiste in un accesso civico generalizzato, il dirigente procede secondo l'art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. cit., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso. Il controinteressato potrà formulare motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento (pari, anche in questo caso, a 30 giorni) resta sospeso; decorso tale arco temporale, l'amministrazione provvede sull'istanza, trasmettendo al richiedente gli atti o i documenti richiesti. Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Nel caso di ritardo, di mancata risposta nei tempi previsti o di diniego totale o parziale, per entrambe le categorie di accesso, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nel

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle istituzioni scolastiche, ossia il Direttore dell'USR Toscana, secondo la seguente modalità: mail inoltrata all'indirizzo PEC drto@postacert.istruzione.it o all'indirizzo PEO direzione-toscana@istruzione.it.

Entro venti giorni, il RPCT, se, all'esito del procedimento di riesame, ritiene di accogliere l'istanza, dispone la pubblicazione, a cura del dirigente scolastico, dei dati o delle informazioni oggetto di richiesta sul sito web dell'istituzione scolastica, unitamente alla comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione con indicazione del collegamento ipertestuale; entro il medesimo termine, in caso di FOIA, il RPCT trasmette gli atti o i documenti richiesti al richiedente.

I moduli per formulare istanza di accesso civico semplice o generalizzato sono pubblicati *sub* allegati 4 e 4bis al presente PTPCT. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso, i dirigenti scolastici pubblicano i moduli nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione Accesso civico del proprio sito istituzionale.

Trasparenza e tutela dei dati personali

La materia della tutela dei dati personali ha conosciuto una significativa innovazione a seguito dell'applicazione, a far data dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. La nuova disciplina ha intensificato la protezione garantita dall'ordinamento ai dati personali dei cittadini, generando, al contempo, questioni relative al contemperamento di tale regime di tutela con il diritto del cittadino a conoscere qualunque atto, informazione e documento detenuto dalla pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 33/2013. E' la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20/2019, a ricordare come sia il diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, sia quello al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni siano «*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*». Per superare l'*impasse*, la Consulta precisa che il bilanciamento tra trasparenza e *privacy* va compiuto avvalendosi del cosiddetto test di proporzionalità: tra più misure appropriate, è necessario adottare quella meno restrittiva dei diritti a confronto, che stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. I criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali

devono guidare l'interprete, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, ad ottobre 2023, una versione aggiornata del documento di indirizzo "La scuola a prova di privacy", che attualizza e amplia i contenuti già presenti nel vademecum diffuso nel 2016 e li pone in linea con il GDPR. Si rimanda a tale documento, consultabile sul sito del Garante per la privacy, per una più approfondita disamina delle problematiche legate al trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche.

Secondo gli artt. 37 ss. GDPR, è fatto obbligo ai dirigenti scolastici, nella loro veste di titolari del trattamento dei dati personali, di nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), ossia un soggetto esperto che garantisca la sicurezza della conservazione dei dati dei membri della comunità scolastica. Al fine di evitare sovrapposizioni, e nell'ottica di pianificare un coordinamento tra le figure del RPCT e del RPD individuato all'interno di ciascuna istituzione scolastica, si prevede che, in sede di riesame su un'istanza di accesso civico in cui venga in rilievo il trattamento di dati personali, il RPCT possa acquisire il parere non vincolante del RPD al fine di meglio scrutinare i profili di riservatezza sottostanti al diniego opposto in prima istanza dal dirigente scolastico.

Trasparenza nelle procedure a evidenza pubblica

A norma dell'art. 1, comma 32, l. 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono obbligate a pubblicare sui propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni relative all'anno precedente sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto (.XLS) che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono tali informazioni in formato digitale all'ANAC, che le pubblica sul proprio sito web, dopo averle catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione, in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.

Ciascuna istituzione scolastica dovrà quindi procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, sotto-sezione di primo livello Bandi di gara e contratti, delle informazioni prescritte in formato tabellare entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro e non oltre il 10 febbraio, dette informazioni, sempre in formato .XLS, dovranno essere altresì trasmesse al RPCT per le istituzioni scolastiche della Toscana all'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione.toscana@istruzione.it, al fine di consentire il monitoraggio sull'effettivo assolvimento dell'obbligo.

Gli obiettivi in materia di trasparenza

Nell'individuare gli obiettivi che le istituzioni scolastiche sono tenute a perseguire in materia di trasparenza, è necessario tenere in considerazione la polisemanticità che caratterizza la nozione di trasparenza a partire dal 2012 e, in modo ancor più accentuato, a seguito della riforma del 2016. Oltre a rappresentare il principale strumento mediante il quale l'amministrazione può aprirsi ai cittadini, avvicinandosi al modello ideale di una casa di vetro, si è già ricordato come la trasparenza sia intimamente connessa alla prevenzione della corruzione e assuma quindi rilievo, come ribadito dal PNA 2022, anche come misura per promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già sancito dall'art. 1, comma 26, l. 190/2012. Dal richiamato comma si ricava, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 *«integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione»*. Non solo: la trasparenza si erge anche a regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. A corroborare tale lettura del concetto di trasparenza è intervenuto il Consiglio di Stato, che ha ritenuto che *«la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa»* (Cons. St., sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016).

Alla luce di quanto premesso, gli obiettivi di trasparenza prefissi dal RPCT per le istituzioni scolastiche della Toscana sono dunque i seguenti:

- completezza e miglioramento continuo della qualità dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle istituzioni scolastiche, secondo i criteri espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 d.lgs. 33/2013 e che si riportano di seguito: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;

- diffusione della cultura della trasparenza, mediante attività di formazione del personale e di sensibilizzazione della comunità scolastica;
- monitoraggio eseguito dal RPCT, con il supporto dei Referenti per la Trasparenza nella persona dei dirigenti scolastici, in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, in raccordo con l'azione di verifica degli OIV delle istituzioni scolastiche

I Responsabili Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Il Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012. Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 28 ottobre 2013, recante "Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)".

Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicante, indipendente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il dirigente scolastico, di regola, assolve le funzioni del RASA per l'istituzione scolastica di propria competenza; nondimeno, nell'esercizio della propria autonomia, ogni istituto può incaricare un soggetto distinto dal dirigente (ad esempio il DSGA).

L'elenco aggiornato dei RASA nominati nelle istituzioni scolastiche della Toscana è pubblicato *sub* allegato 5 al presente PTPCT.

L'attività di consultazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione e dei successivi aggiornamenti del proprio PTPCT. Le amministrazioni debbono, poi, tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPCT e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT USR Toscana 2024/2026

Secondo quanto disposto dal PNA 2022, il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione svolge un ruolo centrale nel processo di gestione del rischio e rappresenta una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Esso mira a *“intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi del rischio”*.

Nel rilevare come nel nostro Paese difetti un'autentica cultura del monitoraggio, che viene considerato dalla maggioranza delle pubbliche amministrazioni come un adempimento puramente formalistico, il PNA evidenzia l'opportunità di predisporre, nella programmazione e nell'esecuzione di tale fase, un ampio coinvolgimento della struttura organizzativa. A questo fine viene richiesto di valutare le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche degli *stakeholders* e della società civile. Ulteriori indicazioni consistono nella previsione di canali di ascolto che consentano agli *stakeholders*, portatori di interessi rilevanti per l'amministrazione, di formulare osservazioni, segnalare eventuali criticità ed evidenziare aree di miglioramento, permettendo così all'ente, laddove necessario, di apportare gli opportuni correttivi ed integrazioni. Lo scopo ultimo dell'intera attività di monitoraggio è insito nel superamento dell'autoreferenzialità nella valutazione dell'idoneità della strategia di prevenzione della corruzione elaborata.

Nel solco delle ricordate direttrici, il Direttore Generale dell'USR Toscana, nella sua veste di RPCT, ha quindi indetto il monitoraggio in questione coinvolgendo tutte le istituzioni scolastiche della Toscana, alle quali, in data 22 novembre 2024, è stato sottoposto un questionario composto da ventitré domande, indicando come termine ultimo per la compilazione la data del 15 dicembre 2024. Contemporaneamente, in continuità con l'azione degli anni precedenti, ha predisposto un canale di segnalazione a disposizione di interlocutori istituzionali o singoli portatori di interessi che, tramite l'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione.toscana@istruzione.it, possono denunciare situazioni di anomalia che configurino la potenziale violazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di promozione della trasparenza previste dal Piano triennale.

Si riporta di seguito il questionario.

1. La sezione "Amministrazione trasparente" è posizionata in evidenza sulla home page del sito web dell'istituzione scolastica?

2. La sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale è stata aggiornata in occasione delle recenti verifiche svolte dagli OIV?
3. La sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale contiene l'indicatore delle visite?
4. Sono pubblicati in evidenza sulla home page del sito istituzionale il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice disciplinare?
5. Sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento di accesso civico previsti dall'art. 5 d.lgs. 33/2013?
6. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono pubblicati i moduli per l'accesso civico semplice e generalizzato?
7. E' stato rispettato l'obbligo di pubblicazione del file XML di cui all'art. 1, comma 32, l. 190/2012, che prevede la pubblicazione e la trasmissione dei dati relativi a bandi e contratti, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016?
8. L'esito di controllo da parte dell'ANAC sul file XML è stato positivo?

9. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale è stato pubblicato il PTPCT delle istituzioni scolastiche della Toscana 2023/2025 con i rispettivi allegati?
10. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale è stato pubblicato l'indicatore di tempestività dei pagamenti?
11. E' stato in media rispettato il termine massimo di trenta giorni per il pagamento delle fatture stabilito dall'art. 4 D.Lgs. 231/2002 e costituente obiettivo della Riforma 1.11 del PNRR?
12. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale è stato pubblicato il monitoraggio dei debiti (art. 33 d.lgs. 33/2013)?
13. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono stati pubblicati gli atti afferenti a ciascuna procedura a evidenza pubblica indetta dall'amministrazione?
14. E' stato garantito il principio di rotazione nella formazione di commissioni nell'ambito delle procedure a evidenza pubblica indette dall'istituzione scolastica?
15. Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono pubblicati i modelli dei patti di integrità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture?

16. Prima del conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni (art. 7 d.lgs. 165/2001), l'istituzione scolastica ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno?
17. L'istituzione scolastica ha richiesto l'autocertificazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 in occasione del conferimento di incarichi a soggetti esterni?
18. L'istituzione scolastica ha richiesto l'autocertificazione di insussistenza di condanne penali in occasione del conferimento di incarichi a soggetti esterni?
19. Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte di membri del personale scolastico?
20. Nel corso dell'ultimo anno, il personale scolastico ha partecipato ad attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza?
21. E' stato individuato un apposito canale per la segnalazione di illeciti da parte del dipendente, nel rispetto delle forme di garanzia previste dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC del 14 luglio 2023?

22. Se sì, sono pervenute segnalazioni nel corso dell'ultimo anno?

23. Nei bandi di gara, inviti o avvisi pubblici finanziati con fondi PNRR, sono state inserite le clausole di cui all'art. 47, comma 7, d.l. 77/2021?

Il cronoprogramma per il triennio 2025/2027

ATTIVITA'	2025												2026	2027
	Genn.	Febb.	Mar.	Apr.	Magg.	Giu.	Lug.	Ag.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.		
Pubblicaz. PTPCT														
Pubblicaz. relaz. RPCT														
Monitoraggio applic.misure														
Aggiornam. ciclo gest. rischio														
Controlli OIV														